



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Memoria del Procuratore regionale Tiziana Spedicato

UDIENZA DEL 12 LUGLIO 2019



CORTE DEI CONTI

Parte prima

I controlli previsti dal decreto legge n. 174 del 2012, convertito con legge n. 213 del 2012 – controlli ai quali appartiene il giudizio di parifica del rendiconto regionale¹ – si inseriscono in un quadro sistematico di rafforzamento delle garanzie di legalità finanziaria, poste a presidio degli equilibri di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico, con i connessi vincoli per le Regioni e gli Enti locali derivanti dagli obblighi comunitari europei.

L'inserimento in tale quadro sistematico – arricchito dalla previsione con disposizioni di rango costituzionale del principio del pareggio di bilancio² - rende evidente e rafforza la natura del giudizio di parifica quale istituto giuridico di garanzia finalizzato ad assicurare la piena posizione di ausiliarità della Corte dei conti nei confronti delle Autonomie Regionali, perché, per il suo tramite, le Assemblee elettive – e quindi indirettamente i cittadini – prendono coscienza dell'operato degli organi esecutivi e possono verificarne la rispondenza agli obiettivi definiti nella legislazione sostanziale di spesa.

Il giudizio di parifica del bilancio regionale, infatti, costituisce la sede naturale per la verifica dei risultati di amministrazione.

Le sue funzioni peculiari – funzione di accertamento degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di spesa e funzione di valutazione economica dell'entrata e della spesa e di proposta delle aree di intervento per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività di gestione delle politiche pubbliche - sono esercitate nel quadro dei principi normativi fissati dalla legislazione dello Stato nella materia a competenza esclusiva dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e dei sistemi contabili (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.) e nella materia a competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.), orientata al rispetto degli obblighi nazionali assunti nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio, estensibili anche alle autonomie speciali.

Le due fasi accertativa e valutativa/propositiva si integrano tra di loro, perché la verifica dell'equilibrio di bilancio non è sufficiente, di per sé, ad attestare anche l'efficiente gestione della spesa pubblica.

L'effettiva realizzazione delle funzioni delle due fasi richiede inoltre che sia verificato, nell'esercizio successivo a quello oggetto della decisione di parifica, il seguito dato dall'amministrazione alle osservazioni della Corte, anche sotto il profilo dell'affidabilità dei conti (c.d. *follow up*).

La valorizzazione delle finalità del giudizio di parificazione si ricongiunge alle questioni legate alla “*formalità della giurisdizione contenziosa*” che si applica al giudizio³ quanto alle modalità del contraddittorio con l'amministrazione controllata e al ruolo di garanzia riconosciuto all'Ufficio del Pubblico Ministero.

Negli orientamenti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Regionali di controllo, le verifiche espletate nel giudizio di parifica presuppongono il contraddittorio con gli enti controllati su tutti i temi oggetto di attività istruttoria. E il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero partecipa all'iter procedurale propedeutico all'udienza di parificazione, privo tuttavia di poteri autonomi di accertamento.

¹ esteso dal dl. n. 174/2012 alle Regioni ordinarie e ritenuto istituto omologo a quello già vigente per lo Stato e le Regioni ad autonomia differenziata

² legge costituzionale 20.4.2012, n. 1

³ art. 40 r.d. n. 1214/1934

Questi profili tipicamente processuali del giudizio di parifica - l'udienza di parifica costituisce il momento processuale che conclude un procedimento che appartiene alla funzione di controllo - sono rimasti estranei alla riforma del processo contabile (d.lgs. 7.10.2016, n. 174), che ha solo previsto (art. 11 Codice della giustizia contabile) la competenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione – per l'esercizio della giurisdizione esclusiva in unico grado, nelle materie di contabilità pubblica – sulle impugnazioni delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo⁴. Nessuna previsione, invece, sull'istruttoria propedeutica all'esame delle informazioni e delle risultanze economico-finanziarie e sul contraddittorio preliminare al giudizio di parifica.

È da evidenziare che le formalità della giurisdizione contenziosa – da perfezionare – fondano il potere riconosciuto alla Corte dei conti di sollevare questioni di costituzionalità – nelle forme del giudizio principale e diretto – in presenza di leggi di spesa ritenute lesive dell'equilibrio di bilancio e della copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81 Cost.

L'Ufficio del Pubblico Ministero, quale osservatore della legalità finanziaria, adempie ai doveri propri della parte pubblica⁵, contribuendo, in sinergia con la Sezione Regionale di controllo, alla realizzazione delle peculiari funzioni del giudizio di parifica, indicate dal legislatore⁶ nella “*formulazione di osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione*” e alla proposizione delle “*misure di correzione*” e degli “*interventi di riforma*” idonei ad “*assicurare l'equilibrio del bilancio*” e a ottimizzare “*l'efficacia e l'efficienza della spesa*”.

Il giudizio di parifica è solo formalmente contenzioso, ma produce comunque effetti preclusivi nell'ordinamento, stante l'immodificabilità delle risultanze del rendiconto parificate dalla Corte⁷.

L'attività è, quindi, finalizzata ad ‘un accertamento’⁸, reso da un organo terzo e indipendente, a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento alla legalità degli atti, in conformità del diritto oggettivo, e perciò idoneo ad esprimere certezza sulla verità, esistenza e consistenza della fattispecie soggetta a controllo⁹.

In punto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 89 del 2017, con richiamo di precedenti pronunce, ha affermato che “*(...) può dirsi che nella parifica del rendiconto regionale ‘la situazione è analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono’ (sentenza n. 266 del 1976). Pertanto, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, ‘ai limitati fini dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, la parifica della Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo’ (sentenza n. 181 del 2015)”.*

Nella stessa prospettiva si è posto il Giudice delle leggi, nella sentenza n. 97 del 2017.

E ancora nella sentenza n. 138 del 2019, nella quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto alla Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione, “*il requisito oggettivo dell'esercizio di funzioni*

⁴ Corte dei conti, Sezioni Riunite in s.c. 15.12.2017, n. 44

⁵ Corte conti, SS.RR. in s.c. n. 44/2017

⁶ art. 1, comma 5, secondo periodo, d.l. n. 174/2012

⁷ Corte conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 7/2013

⁸ Corte cost. sent. n. 14/2016; n.70/2012; n.89/2017

⁹ Carlo Chiappinelli, Fabrizio Picotti, “La parifica quale elemento probatorio del giudizio di costituzionalità nelle relazioni finanziarie Stato-Regione” – atti del Convegno di Napoli, 2017

giudicanti per l'obiettivo applicazione della legge (...) che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all'uopo posti in posizione super partes".

Il complesso contesto economico-finanziario euro-comunitario richiede che tutte le pubbliche amministrazioni assicurino l'equilibrio dei propri bilanci.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rafforzato il rilievo del principio dell'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.).

L'equilibrio tendenziale del bilancio è un principio di natura sostanziale, *“non può essere limitato al pareggio formale della spesa e dell'entrata”*¹⁰, ma consiste in una *“continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubblicistiche”*¹¹, e deve operare sin dalla fase delle scelte programmatiche ed estendersi, *“attraverso l'ordinata programmazione delle transazioni finanziarie”*, alla prevenzione dei rischi di squilibrio derivanti *“dal progressivo sviluppo di situazioni debitorie generate dall'inerzia o dai ritardi dell'amministrazione”*¹², in una prospettiva dinamica che guardi anche alla successione temporale dei bilanci e non alla singola annualità.

La tutela dinamica degli equilibri della finanza pubblica realizzata nel giudizio di parifica assume rilievo fondamentale alla luce della nuova lettura dell'art. 3 della Costituzione (Corte Cost. n. 18/2019), poiché *“l'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per uno sviluppo equilibrato”*.

*“(...) copertura economica ed equilibrio di bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse (...)”*¹³. Nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano *“una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente”* l'art. 81 Cost., *“(...) che si sostanzia in una clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile”*¹⁴.

Con sentenza n. 196 del 2018, la Corte Costituzionale ha ampliato le norme-parametro che legittimano la Sezione di controllo a sollevare questioni di legittimità costituzionale nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione, includendo anche le disposizioni attributive di competenza legislativa esclusiva allo Stato (art. 117 Cost.), in modo da ammettere alla verifica di costituzionalità leggi che, diversamente, difficilmente potrebbero essere sottoposte a tale sindacato.

La soluzione interpretativa è ripresa nella sentenza n. 18 del 2019, con la quale la Corte Costituzionale ha peraltro ricondotto il controllo sui bilanci degli enti territoriali – controllo collaborativo o ausiliario - alla categoria dei controlli di legittimità, non apparendo dissimile dalle altre forme di controllo.

Con sentenza n. 103/2018 la Corte Costituzionale ha ribadito che *“i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica*

¹⁰ Corte Cost. n. 250/2013

¹¹ Corte Cost. n. 279/2016

¹² Corte Cost. n. 250/2013

¹³ Corte cost. n. 247/2017

¹⁴ Corte cost. n. 247/2017, con richiamo a Corte cost. n. 192/2012 e n. 184/2016

si applicano anche alle autonomie speciali (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 e n. 46 del 2015), in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (sentenza n. 175 del 2014). I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono, tuttavia, regolati dal principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012).

Lo Stato, dunque, può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle autonomie speciali, quantificando l'importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell'importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio inoltrato (sentenza n. 19 del 2015)". Anche in tale ambito la Corte mette tuttavia in guardia da comportamenti non orientati alla leale collaborazione tra le Parti, osservando che "già nella sentenza n. 19 del 2015, ha ricordato che il principio dell'accordo impone un dovere di discussione ricadente su entrambe le parti affinché si realizzi, in tempi ragionevolmente brevi, un serio tentativo di superare le divergenze «attraverso le necessarie fasi dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica (sentenza n.379 del 1992)». Ciò, da entrambe le parti, senza dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura all'altrui posizione. Ma sempre la sentenza n. 19 del 2015 ha sancito che, ove non si addivenga ad un accordo, «una determinazione normativa unilaterale provvisoria dello Stato risulta adempimento indefettibile per assicurare alla manovra di stabilità la sua naturale scadenza». Questi principi vanno qui confermati, a maggior ragione in una situazione in cui la renitenza alla stipula degli accordi da parte delle autonomie speciali ha determinato, come in precedenza illustrato, un maggior aggravio a carico delle Regioni ordinarie"¹⁵.

La Corte Costituzionale ha rafforzato anche il valore della trasparenza dei conti pubblici, alla quale è orientato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili (d.lgs. n. 118/2011) – funzionale a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza è inoltre elemento essenziale per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'amministrazione¹⁶.

In tal senso, il bilancio è un bene pubblico, in senso lato e improprio, "nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia all'individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività e a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato e il realizzato. (...) Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche"¹⁷.

La rilevanza della regolarità e veridicità delle poste di bilancio è evidenziata dalla Corte Costituzionale anche nella sentenza n. 101 del 2018, quando sottolinea che "le manipolazioni

¹⁵ L'argomento risulta diffusamente trattato nel "Focus Tematico n. 5 / 9 marzo 2018" dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, nel contributo denominato "Avanzi di amministrazione e regola del pareggio. La sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017".

¹⁶ Corte cost. n. 49/2018 e n. 184/2016

¹⁷ Corte cost. n. 184/2016

finanziarie del risultato di amministrazione degli enti territoriali – che è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio del bilancio¹⁸ – sono state recentemente oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione, la quale le ha inquadrate nelle fattispecie penali di falsità ideologica di cui agli artt. 479 e seguenti del codice penale (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 30 marzo 2018, n. 14617)”.

Per la possibile incidenza sugli equilibri di bilancio, si riportano gli esiti del controllo della Sezione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2018 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (deliberazione della Sezione di controllo FVG dd 10.7.2019.

La Sezione ha riscontrato criticità prevalentemente riconducibili a carenze o assenze della relazione tecnico finanziaria (RTF) o a imprecisioni nelle formulazioni letterali delle leggi, che hanno alimentato problematiche riguardanti

- la quantificazione degli oneri finanziari, in alcuni casi non operata, o non operata a fronte di un'incerta dichiarazione di assenza di oneri
- le clausole di invarianza finanziaria contenute in singole leggi. La fattispecie più rilevante è la copertura della l.r. n. 27 del 2018 di riforma istituzionale del servizio sanitario regionale che, in assenza di quantificazione degli oneri, fa riferimento alla copertura garantita dalle risorse del fondo sanitario regionale e, quindi, all'insieme delle risorse destinate alla sanità
- la copertura a mezzo dei fondi globali, che, costituiti per la spesa di parte corrente, sono stati utilizzati anche per la spesa di parte capitale, in contrasto con l'art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011¹⁹
- la copertura a mezzo di storno di risorse dallo stanziamento di altro capitolo di bilancio non integrato dall'informazione sulla sufficienza delle risorse residue a soddisfare le originarie finalità dello stanziamento interessato dallo storno o delle ragioni del mancato utilizzo per le finalità originarie
- le carenze, almeno parziali, nella copertura finanziaria
- i profili di programmazione finanziaria.

Il contesto normativo di livello statale degli ultimi anni è caratterizzato da profonde innovazioni con riferimento alla contabilità e alla finanza pubblica: dall'armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio - prevista dal decreto legislativo 23.6.2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10.8.2014 n. 126 - al pareggio di bilancio previsto dalla legge costituzionale 20.4.2012 n. 1 e alla normativa di attuazione, in termini di equilibri di bilancio, di cui alla legge 24.12.2012 n. 243²⁰.

Tale contesto è da leggere ora in rapporto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 e dalla legge di bilancio 2019, che hanno recepito principi espressi dalla Corte Costituzionale con riferimento a questioni interessanti gli istituti contabili dell'avanzo finanziario e del fondo pluriennale vincolato.

¹⁸ Corte cost. n. 247/2017

¹⁹ secondo il quale i fondi globali vanno tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese di parte capitale

²⁰ entrati pienamente in vigore con un anno di differimento rispetto all'ordinario regime statale

La legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 815, stabilisce che a decorrere dal 2018 non si applicano più alla Regione Friuli Venezia Giulia le disposizioni sul patto di stabilità interno.

La legge 30.12.2018 n. 145, art. 1 commi 819 e seguenti – superato il regime di finanza pubblica basato sul patto di stabilità interno - identifica l'obiettivo di finanza pubblica per gli enti territoriali nell'equilibrio di bilancio, consistente in un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, con conseguente venir meno della rilevanza dei saldi di finanza pubblica che trovavano fondamento nell'art. 9 della legge rinforzata n. 243 del 2012.

Nel periodo gennaio 2018 - febbraio 2019 risultano sottoscritti protocolli d'intesa Stato - Regione che hanno significativamente innovato il rapporto di finanza pubblica intercorrente tra gli stipulanti e tra la Regione e gli enti facenti parte del “sistema regionale integrato di finanza pubblica”, disciplinato dall'art. 1, comma 454, della legge 13.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)²¹, da attuarsi completamente successivamente all'adozione del bilancio regionale consolidato e che ha trovato parziale applicazione solo in riferimento alle relazioni Regione – Enti Locali²².

La Sezione di controllo per la Regione FVG, sin dal giudizio di parifica del rendiconto regionale 2012, ha dato rilievo al ruolo riconosciuto dall'ordinamento, nel sistema regionale integrato di finanza pubblica, alla Regione - espresso, da una parte, dalla responsabilità che assumeva nei confronti dello Stato in ordine al raggiungimento di un obiettivo finanziario complessivo (di sistema appunto).

Il protocollo d'intesa del 25.2.2019 ha ripermetrato il novero degli enti che appartengono al “sistema integrato degli enti territoriali” (come viene definito l'istituto), che sono la Regione, gli Enti locali del territorio e i loro enti strumentali e organismi interni, con l'esclusione delle aziende sanitarie, incluse invece nel sistema regionale integrato.

Ha previsto inoltre che lo Stato e la Regione regolino con metodo pattizio i rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema integrato e disciplinino l'applicazione al medesimo sistema delle norme statali in materia di contenimento della spesa, senza predefinizione dei principi da seguirsi nelle intese successive con lo Stato.

Non esistono più obiettivi di finanza pubblica espressi in termini di saldi finanziari nè obiettivi di sistema da raggiungere e dei quali la Regione assuma responsabilità verso lo Stato, ma solo obiettivi dei singoli enti in ordine all'attuazione del principio costituzionale dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico (art. 97), enti che ne diventano unici responsabili.

Per il protocollo d'intesa dello scorso febbraio il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare nella misura stabilita dal protocollo d'intesa.

²¹ recepito in diverse disposizioni legislative regionali: l.r. 4.8.2014, n. 15, art. 14, comma 13; l.r. 30.12.2014, n. 27, art. 14, comma 1; l.r. 17.7.2015, n. 18, art. 1, comma 2

²² protocollo d'intesa Stato – Regione dd 23.10.2014

PARTE SECONDA

I. Le conclusioni del Pubblico Ministero sulla base degli esiti delle attività istruttorie sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2018

Oggetto dell'attività di parifica è la verifica dell'avvenuto rispetto della legalità finanziaria²³, della regolarità contabile²⁴, dell'affidabilità e veridicità delle risultanze contabili – che avviene a mezzo DAS²⁵ – e degli equilibri di bilancio, quali sintesi della presenza funzionale degli altri presupposti della parificazione.

Il rendiconto generale della gestione 2018. Il disegno di legge

Con la Generalità di Giunta regionale n. 705 del 29.4.2019 è stato approvato il disegno di legge concernente il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, variato con Generalità di Giunta regionale n. 1086 del 25.6.2019 e con Generalità di Giunta di data 8.7.2019.

Il relativo documento contabile è stato trasmesso ai fini della parificazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, che lo ha inviato alla Procura.

Il documento, composto da 8 articoli e corredato dai relativi quadri riassuntivi, prospetti e tabelle e dalla relazione sulla gestione, ha accertato che l'esercizio si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a 743, 2 milioni di euro (2017: 639.833.396,95; 2016: euro 1.127.715.698,47; 2015: 1.316.477.859,15).

I risultati della gestione 2018

La Regione²⁶ ha adottato, per il terzo esercizio, la contabilità armonizzata di cui al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente comparabilità delle risultanze gestionali 2016-2018.

I. Gli equilibri di bilancio in sede previsionale

Il bilancio iniziale di previsione 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio Regionale con la legge regionale 28.12.2017 n. 46.

Le previsioni di competenza, inizialmente quantificate a pareggio in 8.277,9 milioni (comprehensive di fondo pluriennale vincolato e dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicato per euro 18,7 milioni), per effetto dell'assestamento di bilancio approvato con legge regionale 9.8.2018, n. 20, e delle variazioni di bilancio intervenute in corso d'esercizio, si attestano nel valore finale di 10.948,3 milioni.

Il bilancio di previsione definitivamente assestato per l'anno 2018 presenta, in competenza, previsioni di entrate effettive per 8.822,9 milioni, entrate per conto terzi e partite di giro per 151,0 milioni, alle quali si aggiungono l'avanzo di amministrazione 2017 definitivamente applicato pari ad euro 105,9 milioni (105.999.256,27) e il fondo pluriennale vincolato pari a 1.868,4 milioni (161,9 per spese correnti e 1.706,5 milioni per spese in conto capitale), con un totale generale in entrata

²³ rispetto degli obblighi di finanza pubblica che gravano sulla Regione e derivano dai vincoli di fonte europea, dalla Costituzione (l'art. 119, comma 6, impone la destinazione delle risorse provenienti da indebitamento a spese d'investimento) e dalla legislazione statale contenuta nelle manovre finanziarie degli ultimi anni, per quanto direttamente o indirettamente applicabili alla Regione

²⁴ Conformità alle regole e ai principi contabili delle operazioni e delle procedure che generano le risultanze del rendiconto e, quindi, regolarità contabile del ciclo di bilancio, come riscontro della coerenza delle risultanze esposte nel rendiconto con quelle contabili contenute nel bilancio di previsione e nelle sue variazioni e assestamento

²⁵ si accerta l'esistenza di un accettabile livello di attendibilità dei dati contabili presi in considerazione, che a sua volta deriva dalla legittimità e regolarità delle operazioni e delle procedure amministrative che generano risultanze contabili

²⁶ art. 1 della l.r. n. 26 del 2015

di 10.948,3 milioni.

Tale totale, per il principio del pareggio finanziario, eguaglia il totale degli stanziamenti assestati di spesa.

Le previsioni iniziali di cassa per riscossioni risultavano pari a euro 7.801,6 milioni, quelle per pagamenti a euro 8.000,9 milioni. Le previsioni definitive di cassa per riscossioni risultano pari a euro 9.929,9, quelle per pagamenti a euro 10.931,0.

Scostamenti di competenza delle previsioni di entrata 2018

Nel 2018, con riferimento alle variazioni di bilancio intervenute nell'anno, all'assestamento e al riaccertamento dei residui, si registra complessivamente un aumento nelle previsioni delle entrate effettive pari al 17,86%, pari a 1.336,9 milioni²⁷. Tale incremento, a consuntivo, non si è effettivamente tradotto in accertamenti²⁸, dando invece luogo a minori entrate di competenza rispetto alla previsione.

Con riferimento ai dati in valore assoluto lo scostamento di maggiore importo è quello del titolo I²⁹, sul quale hanno inciso le variazioni nelle previsioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge n. 205 del 2017, correlate ai conguagli conseguenti al passaggio al nuovo sistema di compartecipazione ai tributi erariali³⁰.

Scostamenti di competenza nella previsione di spesa 2018

Il totale degli stanziamenti di spesa, per il principio del pareggio finanziario, corrisponde a quello delle entrate.

Il lato spesa del bilancio registra nel 2018 scostamenti previsionali di spese pari, in valore assoluto, a 2.670,4 milioni (incremento percentuale del 32,26%).

L'istruttoria espletata dalla Sezione evidenzia un generalizzato aumento delle risorse previste a favore di tutte le missioni, con l'unica eccezione della missione 19 (Relazioni internazionali), che registra un decremento del 13,3% (-3,3 milioni), in riferimento soprattutto al progetto Interreg Italia – Slovenia 2014-2020 (con riduzione anche nella parte entrata).

Scostamenti di cassa delle previsioni 2018

Nel 2018 si registrano variazioni aumentative di cassa in entrata per 2.128,3 milioni (27,28%) e in spesa per 2.930,0 milioni (36,62%).

Le risultanze riepilogative del rendiconto 2018

I risultati finali del rendiconto sono riportati nelle tabelle allegate alla presente requisitoria.

I valori in esse indicati si riferiscono al conto del bilancio (gestione di competenza, gestione dei residui, risultato di amministrazione), al conto del patrimonio e alla situazione di cassa.

II. Regolarità contabile del rendiconto e legalità finanziaria

Regolarità amministrativa e contabile della gestione

L'affidabilità del rendiconto 2018 e la legittimità e regolarità delle relative operazioni sono state dichiarate in esito ai controlli DAS dalla Sezione di controllo con deliberazione n. FVG/15/2019

²⁷ totale previsione iniziale di entrate effettive: 7.485,9; previsioni definitive di competenza: 8.822,9

²⁸ non risulta emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 45 del 2018

²⁹ entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: le previsioni passano da 6.084 milioni a 7.077 milioni

³⁰ le previsioni del bilancio iniziale 2018-2020 risultano effettuate sulla base dell'art. 49 dello Statuto regionale previgente alla legge n. 205/2017, che ha innovato, all'art. 1, comma 817, l'art. 49 dello Statuto speciale con decorrenza 1.1.2018 e con importanti novità in tema di spettanza delle quote delle entrate tributarie erariali

del 13.6.2019, depositata in data 8.7.2019 con la rilevazione di criticità in corso di risoluzione, dalle quali sono stati tratti spunti per proposte di miglioramento dell'azione amministrativa e della rendicontazione contabile.

Dal punto di vista delle entrate, la Sezione ha richiamato l'Amministrazione regionale, tra l'altro, a regolarizzare tempestivamente i sospesi in entrata; sotto il profilo della spesa, a controllare la conformità delle fatture da liquidare alle pattuizioni contrattuali concluse, a rispettare le procedure previste nei bandi per quanto attiene alla concessione dei contributi³¹. Quanto ai pagamenti, la Sezione ha rammentato la necessità di provvedervi tempestivamente.

Per le criticità rilevate dalla Sezione nell'esame degli atti della Direzione centrale salute, si rinvia al paragrafo relativo al Servizio Sanitario Regionale.

Riscontri contabili per la parificazione del rendiconto (variazioni di bilancio, registrazioni del tesoriere, riaccertamento ordinario dei residui)

La conformità contabile, come ripetutamente evidenziato dalla Sezione in occasione dei precedenti giudizi di parifica, non è da intendersi più come corrispondenza e coerenza tra le scritture contabili di soggetti diversi - Amministrazione e Corte dei Conti -, ma quale coerenza tra le risultanze dei diversi documenti contabili che si succedono nel corso della gestione del bilancio - legge di approvazione del bilancio, variazioni di bilancio, leggi regionali e legge di assestamento, risultanze del conto del bilancio emergenti dal rendiconto - e tra le stesse e gli atti che le giustificano - interni all'Amministrazione (scritture contabili della Ragioneria, atti delle Direzioni centrali) e/o atti esterni (scritture del tesoriere).

Il disegno di legge di rendiconto 2018 è stato approvato con Generalità di Giunta regionale n. 705 del 29.4.2019 ed emendato con Generalità di Giunta regionale n. 1086 del 25.6.2019 e con successiva Generalità di Giunta adottata in data 8 luglio 2019.

In sede istruttoria la Sezione ha effettuato, sostanzialmente con esito positivo, delle verifiche di coerenza sulla regolarità contabile sia con riferimento al ciclo di bilancio in relazione alle variazioni intervenute sulle previsioni di competenza nel corso dell'esercizio che in relazione al corretto riporto dei residui iniziali a bilancio.

Concordanza con le scritture del tesoriere

È stata verificata, in sede istruttoria, la concordanza, nelle sole risultanze complessive, tra l'importo complessivo delle entrate riscosse e pagate risultanti dal rendiconto del tesoriere e quello del rendiconto della Regione.

Il riaccertamento ordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato

Al fine di dare attuazione al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, la Regione³² deve effettuare annualmente il riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi, verificando le ragioni del loro mantenimento.

Possono essere conservate, tra i residui attivi, le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento ma non incassate e, tra i residui passivi, le somme impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate.

³¹ ad ammettere le modifiche delle domande solo se riconducibili alle richieste presentate nei termini, a valutare la sussistenza di ipotesi di decadenza in caso di tardiva presentazione dei documenti giustificativi o di mancato adempimento ad obblighi previsti nei bandi, a disporre la revoca dei contributi in caso di esito negativo della verifica circa la loro spettanza

³² art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118 del 2011

Le poste contabili in entrata e in uscita non esigibili nell'esercizio considerato sono cancellate e immediatamente reimputate all'esercizio in cui si presume siano esigibili, incrementando il fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita dell'importo corrispondente ai residui passivi cancellati e reimputati.

Con riferimento specifico alle Regioni, l'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011 esclude dal riaccertamento ordinario i residui derivanti dal perimetro sanitario, per i quali si applica il titolo II del d.lgs. n. 118/2011. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2015 ha, tuttavia, previsto che *“La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno”*, escludendo pertanto l'applicazione, nella Regione Friuli Venezia Giulia, del titolo II del decreto legislativo 118/2011. Tale stato di cose può essere giustificato solo in fase di prima applicazione del d.lgs. n. 118/2011, dovendo essere, a regime, avviate idonee iniziative per una piena applicazione dell'armonizzazione contabile in tutti i suoi aspetti e settori di intervento.

Con deliberazione n. 532 del 29.3.2019, la Giunta regionale ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio finanziario 2018. Con riferimento allo stesso, la Regione ha recepito (come nello scorso anno) le osservazioni espresse dalla Sezione nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto 2016 e, quindi, effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi sia della competenza che provenienti dai residui. Risulta, inoltre, che, accogliendo osservazioni contenute nelle relazioni di parifica ai rendiconti 2016 e 2017, per ciascun residuo sia stata riportata l'indicazione della relativa codifica di bilancio in aggiunta al capitolo e alle informazioni sul trattamento contabile del residuo.

Sempre in accoglimento di osservazioni della Sezione (relazione di parifica ai rendiconti 2016 e 2017), la Regione ha allegato alla delibera n. 532 del 2019 uno specifico prospetto riferito agli impegni confermati con liquidazioni, distinguendo inoltre gli impegni confermati, eliminati e reimputati e gli impegni di esercizi precedenti al 2018 confermati o eliminati.

Con riferimento ai residui attivi sottoposti al riaccertamento ordinario, pari a 1.227,1 milioni, 1.155,6 milioni corrispondono a residui da conservare, 4,8 milioni a crediti da eliminare, 66,6 milioni a crediti da reimputare all'esercizio in cui risultano esigibili (2019 e successivi).

Riguardo ai residui passivi oggetto di riaccertamento, 965,9 milioni corrispondono a residui da conservare, 36,1 a residui da eliminare, 1.106,9 milioni a residui da reimputare all'esercizio in cui risultano esigibili (2019 e successivi).

Si condivide quanto rappresentato dalla Sezione in relazione alla reimputazione di residui passivi (2017: 1.265,8 milioni) – e quindi di un elevato ammontare di impegni la cui esigibilità era inizialmente prevista nel 2018 – al 2019 e agli esercizi successivi. Tale operazione può rappresentare *“un segnale di possibile difficoltà nell'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e, in particolare, nella gestione della spesa secondo i nuovi parametri normativi”*.

Le risultanze contabili del riaccertamento ordinario hanno condotto alla rideterminazione del Fondo pluriennale vincolato con la delibera di Giunta già citata, che ha comportato un incremento dello stesso nella spesa del bilancio di previsione 2018-2020, come da tabelle allegate alla relazione della Sezione (alle quali si rinvia), relativamente al quale sono maggiormente incidenti le componenti di parte capitale rispetto a quelle di parte corrente, ciò che induce la Sezione ad evidenziare *la difficoltà di operare una adeguata programmazione degli investimenti, la*

quale deve essere supportata da cronoprogrammi coerenti con le effettive capacità di attuazione degli stessi.

L'iniziale fondo pluriennale vincolato di spesa di 290,5 milioni, iscritto nel bilancio di previsione 2018, è divenuto a rendiconto, come da variazioni derivanti da cause diverse, tra le quali lo stesso riaccertamento ordinario, pari a 1.742,3 milioni di euro.

Tale incremento, tenuto conto del fatto che il fondo pluriennale vincolato deve essere detratto dal risultato di amministrazione³³, incide negativamente sulla quantificazione del risultato stesso.

Dalla tabella allegata alla relazione della Sezione, alla quale si rinvia, le missioni di spesa che presentano la percentuale più elevata di risorse a fondo pluriennale vincolato sono la missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" (26,04% del totale) e la missione 13 "Tutela della salute" (16,75% del totale).

III. Risultati finanziari ed equilibri.

Gli equilibri di bilancio in sede di rendiconto

L'istruttoria della Sezione ha consentito di verificare l'osservanza, da parte della Regione, delle regole e dei principi contabili posti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 in tema di equilibrio corrente in termini di competenza finanziaria, di equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, di equilibrio finanziario di competenza finanziaria finale, di equilibrio finanziario dei servizi conto terzi e partite di giro in termini di competenza finanziaria, di equilibrio finale di cassa.

Il rendiconto 2018 è stato approvato con Generalità di Giunta regionale n. 705 del 29.4.2019 e variato con Generalità di Giunta regionale n. 1086 del 25.6.2019 e con Generalità di Giunta adottata in data 8.7.2019.

L'esercizio 2018 si è chiuso con un equilibrio finale positivo di 194,6 milioni (2017: 352,2 milioni; 2016: 657,3 milioni), dato dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente (590,0 milioni) e il saldo di parte capitale (-395,5 milioni).

Nel 2018, l'equilibrio finale, pur positivo, ha subito un sensibile decremento di 157,7 milioni rispetto al 2017, derivante dal minor saldo positivo di parte corrente (197,7 milioni) e dal minor saldo negativo di parte capitale (40,0 milioni).

Alla determinazione dell'equilibrio di parte corrente ha concorso nel 2018, rispetto al 2017, un minore utilizzo di avanzo di amministrazione (-288,5 milioni) e un minor finanziamento di spese correnti reimputate mediante fondo pluriennale vincolato (-72,6 milioni).

In relazione all'equilibrio di parte capitale si registra la riduzione, rispetto al 2017, nell'applicazione di avanzo per il finanziamento di spese di investimento (-406,7 milioni). Anche l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato è in riduzione (-113,7 milioni) sul lato spesa, l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato risulta in entrata accresciuto (+139,2 milioni).

Il saldo di parte corrente³⁴ ha contribuito significativamente a coprire il saldo di parte capitale nel 2017 e nel 2018.

³³ art. 42 comma 1 del d.lgs. n. 118/2011

³⁴ indicatore importante ai fini della verifica dell'equilibrio finanziario di un ente, in quanto indica se lo stesso sia in grado di finanziare le spese di funzionamento e le altre ordinarie con entrate correnti

Dall'istruttoria espletata dalla Sezione risulta verificato anche l'equilibrio attinente ai servizi per conto terzi e partite di giro sia con riferimento alle previsioni definitive di bilancio che nella competenza.

Con riferimento all'equilibrio di cassa 2018, è da rilevarsi un saldo negativo di 29,4 milioni (7.010,1 milioni -7.039,5 milioni), che appare migliorativo rispetto al saldo 2017 (-191,3 milioni).

Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza pura 2018 ha prodotto in competenza accertamenti pari a 7.214,5 milioni e impegni per 7.252,0 milioni e si è conseguentemente conclusa con un saldo negativo di 37,5 milioni (2017: -388,4 milioni).

Il saldo in questione tiene conto dell'attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, ma non dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente e del fondo pluriennale vincolato in entrata e in spesa.

In conseguenza del principio della competenza potenziata e dell'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, la sola differenza tra entrate accertate e spese impegnate non è più esaustiva perché, per determinare gli effetti della gestione finanziaria del singolo anno, vi è la necessità di computare anche il saldo del FPV, tenendo conto dell'eventuale risultato di amministrazione applicato.

Il risultato della gestione di competenza potenziata - calcolato aggiungendo al risultato di competenza pura (-37,5 milioni) il saldo del fondo pluriennale vincolato (126,0 milioni) - presenta un saldo pari a 88,5 milioni.

Il risultato della gestione di competenza potenziata, calcolato aggiungendo al saldo tra totale di entrate accertate e totale delle spese impegnate (-37,5 milioni) il saldo del FPV con l'aggiunta dell'avanzo 2017 applicato (106,0 milioni) al bilancio 2018, è pari a 194,6 milioni.

Tale saldo è coincidente con l'importo indicato quale equilibrio finale di competenza nel prospetto degli equilibri di bilancio a rendiconto della Sezione.

È da rilevare il miglioramento conseguito nel 2018 rispetto al 2017 nei risultati della gestione della competenza pura (+ 350,9 milioni).

Il risultato della gestione dei residui

In corso di gestione del bilancio 2018 e in sede di riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni dei residui da esercizi precedenti hanno determinato complessivamente minori residui attivi per 17,5 milioni e minori residui passivi per 32,3 milioni (eliminazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 per insussistenza - cancellati - e per inesigibilità - reimputati), generando un risultato positivo della gestione residui di 14,9 milioni.

A fine esercizio, i residui attivi finali da esercizi precedenti al 2018 sono pari a 488,1 milioni; i residui passivi finali da esercizio precedenti al 2018 sono pari a 218,1 milioni.

Il risultato della gestione di cassa

La giacenza di cassa relativa alla Tesoreria regionale e alla Tesoreria provinciale dello Stato al 31.12.2018 è pari a 2.295,8 milioni, in diminuzione di 29,4 milioni pari a -1,27% rispetto al 2017 (la giacenza di cassa di 2.325,3 milioni era in diminuzione di 191,3 milioni anche nel 2017 rispetto al 2016: -7,60%), per effetto di riscossioni pari a 7.010,1 milioni e di pagamenti pari a 7.039,6 milioni.

Sulla gestione di cassa dell'ultimo triennio appaiono aver inciso i pagamenti netti (340,0 milioni nel 2016, 350,0 milioni nel 2017, 230,0 milioni nel 2018) effettuati dalla Regione a favore dello Stato³⁵ a titolo di contributo per la sostenibilità del debito pubblico.

La giacenza di cassa appare comunque rilevante e da riferirsi all'elevata liquidità delle entrate tributarie, contributive e perequative, correlata al sistema di riscossione.

Le procedure di spesa, oltre a risentire della necessità di contenimento ai fini del conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica del patto di stabilità per il biennio precedente e del pareggio di bilancio per il 2018, richiedono, invece, soprattutto per le spese in conto capitale, tempi superiori all'esercizio di gestione per la conclusione del ciclo contabile.

La giacenza di cassa sul conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato ammonta al 31.12.2018 ad euro 7.464.840,11.

La giacenza di cassa sul conto corrente postale al 31.12.2018 è pari a 316.484,62 euro.

Non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Il risultato di amministrazione – determinazione

E' il saldo contabile che esprime la sintesi della gestione finanziaria dell'esercizio ed è costituito³⁶ dal fondo cassa esistente a fine esercizio (2.295,8 milioni), aumentato dei residui attivi (1.155,6 milioni) e diminuito dei residui passivi (965,9 milioni), mantenuti nel conto bilancio a chiusura dell'esercizio, escluse, per effetto della riforma, le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione negli esercizi successivi, confluite nel fondo pluriennale vincolato (al netto, quindi, del fondo pluriennale vincolato determinato in spesa nel bilancio: 1.742,3 milioni).

Il risultato di amministrazione è positivo e pari a 743,2 milioni, in aumento (103,54 milioni, + 16.17%) rispetto al 2017 (639,8 milioni).

L'aumento è riconducibile alla riduzione del fondo cassa 2018 (-29,4 milioni) rispetto al 2017, ad un aumento dei residui attivi e passivi rispetto all'esercizio precedente (aumento maggiore nei residui attivi) e soprattutto ad una diminuzione (-126,0 milioni) del fondo pluriennale vincolato in spesa 2018 rispetto al 2017 (e, quindi, un minore utilizzo di risorse già accertate per spese con imputazione negli anni futuri).

In relazione alla sua composizione, il risultato di amministrazione – l'eventuale avanzo non esprime necessariamente la misura delle risorse disponibili da utilizzare per coprire nuove spese - è distinto in fondi liberi (93,5; 2017: 32,5 milioni), fondi accantonati (403,9 milioni; 2017: 395,0 milioni), fondi destinati agli investimenti (421; 2017: 8,5 milioni) e fondi vincolati (245,8; 2017: 203,8 milioni).

Il risultato di amministrazione disponibile risulta dalla detrazione dal risultato di amministrazione delle quote accantonate, vincolate, destinate.

Se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere tali quote, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare³⁷.

Nel 2018 si registra l'aumento delle quote accantonate (+8,9 milioni) a scopo prudenziale (in particolare è aumentato il fondo crediti dubbia esigibilità) e dei fondi vincolati (+ 20,6%), la

³⁵ ex art. 1, comma 514, l. n. 190/2014 e art. 1, comma 816, l. n. 205/2017

³⁶ art. 42, comma 1, d.lgs. n. 118 del 2011 e principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria enunciato nell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011

³⁷ comma 1 del già citato articolo 42 del d.lgs. n. 118/2011

sensibile riduzione – quasi un azzeramento - della quota destinata agli investimenti e l'aumento rilevante dell'avanzo disponibile (+188,11%). Tali incrementi indicano un meno intenso utilizzo delle risorse accertate, ciò che ha anche determinato la riduzione dell'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa 2018 rispetto al 2017. La quota destinata agli investimenti è quasi azzerata (2017: 8,5 milioni).

La Regione ha fornito, in allegato alla relazione sulla gestione 2017 e 2018, specifica documentazione sull'origine degli importi compresi nelle quote accantonate e vincolate, secondo quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, a garanzia della trasparenza della composizione del risultato di amministrazione.

Dagli accertamenti istruttori espletati dalla Sezione non emergono violazioni in ordine alla determinazione dei fondi.

IV. Dinamiche dell'entrata, della spesa e della cassa

Dinamiche generali dell'entrata

L'analisi della gestione di competenza delle entrate effettive³⁸ evidenzia nel 2018 previsioni definitive per 8.822,9 milioni.

Il grado di realizzazione dell'entrata³⁹ relativo al totale delle entrate effettive⁴⁰ si attesta al 90,14% (pari ad un differenziale negativo di 773,3 milioni), mentre nel 2017 era pari all'86,97%.

Le entrate tributarie rappresentano la parte preponderante del bilancio (gli accertamenti di competenza del titolo I hanno rappresentato nel 2018 l'86% del totale degli accertamenti delle entrate effettive), in aumento rispetto al 2017 (+2,16%), influenzato dall'aumento del gettito IRAP e dei tributi devoluti.

Il grado di realizzazione delle entrate tributarie⁴¹ è elevato e pari al 99,78% nel 2018.

Dinamiche generali della spesa

Nella gestione di competenza, nel 2018 le previsioni definitive da spese effettive (10.797 milioni; 2017: 10.421 milioni) registrano un incremento percentuale rispetto al 2017 (+3,61%), determinato dalla forte variazione positiva delle spese correnti. Gli impegni relativi a spese effettive (7.109 milioni; 2017: 7.183 milioni) sono caratterizzati da una riduzione, come il fondo pluriennale vincolato (1.742 milioni nel 2018; -6,75% rispetto al 2017) e anche i pagamenti da spese effettive (6.395 milioni o - 2,87% nel 2018; 2017: 6.584 milioni)

L'indicatore della gestione di competenza da spese effettive 'impegni su previsioni definitive'⁴² presenta nel 2018 un valore complessivo di 65,84% (2017: 68,92%).

Gli indicatori velocità di pagamento da competenza⁴³ e velocità di pagamento complessiva⁴⁴ presentano nel 2018, come nel 2017, valori piuttosto elevati (89,96% e 87,94%).

³⁸ trattasi delle entrate al netto di quelle afferenti le partite di giro

³⁹ esprime la misura della trasformazione delle previsioni definitive in risorse effettivamente disponibili

⁴⁰ le previsioni definitive sono state computate al netto delle partite contabili relative alle operazioni di conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'art. 1, comma 819, ult. periodo della legge n. 205/2017 e alla differenza tra nuove e vecchie compartecipazioni

⁴¹ le previsioni definitive sono state computate al netto delle partite contabili relative alle operazioni di conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall'art. 1, comma 819, ult. periodo della legge n. 205/2017 e alla differenza tra nuove e vecchie compartecipazioni

⁴² costituito dal rapporto tra gli impegni di competenza e le previsioni definitive

⁴³ esprime il grado di velocità di pagamento delle somme impegnate relativamente alla gestione di competenza

⁴⁴ esprime il grado di velocità del pagamento della totalità delle risorse (competenza e residui) a disposizione

I residui

Al 31.12.2018 i residui delle entrate effettive ammontano a complessivi 1.125,9 milioni, 639,9 milioni dei quali da competenza e 486,0 milioni da esercizi precedenti.

Il dato complessivo risulta in aumento di 172,9 milioni (+18,14%) rispetto al 31.12.2017, dato ascrivibile all'aumento dei residui di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e delle entrate in conto capitale.

La velocità di riscossione complessiva (da competenza e da residui)⁴⁵ risulta pari, per il complesso delle entrate effettive, al 85,96% e quella da competenza pari al 90,95% (superiore a quella dei residui). Il grado di smaltimento dei residui iniziali riaccertati per il complesso delle entrate effettive è pari al 49,00% (2017: 42,87%).

A fine esercizio 2018 i residui passivi da spese effettive ammontano a complessivi 930 milioni, 714 milioni dei quali originati dalla competenza (76,68% del totale) ed euro 216 milioni originati da esercizi precedenti.

Rispetto al 1.1.2018 (residui passivi: 759 milioni) si registra una variazione positiva pari ad euro + 171 milioni (+22,48%). La consistenza maggiore dei residui passivi al 31.12.2018 attiene alla spesa corrente (51,77% del totale) e alla spesa in conto capitale (46,78% del totale) ed è stata determinata principalmente dalla variazione positiva in corrispondenza della missione servizi istituzionali generali e di gestione (+264 milioni)

L'indicatore di smaltimento dei residui passivi iniziali conseguenti a pagamenti ed eliminazioni⁴⁶ presenta un valore pari a 71,56% (69,08 da residui pagati e 2,47 da residui eliminati); nel 2017 il valore era pari al 61,44%.

È da rilevare il miglioramento conseguito nel 2018 rispetto al 2017 nei risultati della gestione dei residui (+47,7 milioni).

V. La legalità finanziaria.

Rispetto del limite legale di impegno della spesa pluriennale

Sotto il profilo della legalità finanziaria, si rileva che, dall'attività istruttoria espletata dalla Sezione, risulta rispettato, sia in fase previsionale che in fase consuntiva, e in misura più ampia rispetto ai precedenti esercizi (2016 e 2017), il limite legale di impegno della spesa pluriennale, posto dall'art. 24 bis della legge regionale di programmazione e contabilità n. 21 del 2007.

L'importo complessivo annuale delle quote di limiti di impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), appare, infatti, contenuto entro il limite del 10% (4,91% e 4,53% nel 2018 in fase previsionale e consuntiva rispettivamente) dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai tributi propri e dalle compartecipazioni nette di tributi erariali, previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Gli obiettivi di finanza pubblica della Regione nel 2018

⁴⁵ è rappresentata dal rapporto tra il totale delle riscossioni e la somma degli accertamenti di competenza imputati all'esercizio e dei residui attivi iniziali riaccertati. Indica la parte delle risorse esigibili, da competenza e da residui, che riesce a tradursi in effettive riscossioni

⁴⁶ esprime la diminuzione della massa dei residui passivi iniziali conseguenti ai fenomeni gestionali

Alla Regione FVG non si sono applicate dal 2018 le disposizioni in materia di patto di stabilità interno⁴⁷ ai sensi dell'art. 1, comma 815, della l. 27.12.2017, n. 205⁴⁸.

In base all'accordo tra Stato e Regione dd 30.1.2018, a decorrere dal 1.1.2018 l'obbligo previsto dall'art. 6 del protocollo d'intesa dd 29.10.2010 e tutti gli obblighi a carico della Regione espressi in termini di indebitamento netto sono adempiuti assicurando l'equilibrio del bilancio ai sensi della legge n. 243/2012. La circolare MEF n. 5 dd 20.2.2018 contiene chiarimenti in tema di pareggio di bilancio, disciplinato dall'art. 1, commi 465 e ss, della l.n. 232 del 2016, per gli enti territoriali per il triennio 2018-2020; tra l'altro, la citata circolare rileva che per la Regione FVG, a decorrere dal 2018 il vincolo del patto di stabilità interno e trova integrale applicazione la disciplina del pareggio di pareggio.

In base al prospetto trasmesso dalla Regione alla Corte dei conti e redatto a fini conoscitivi risulta che la Regione ha rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio per il 2018 (il saldo è, a fronte dell'obiettivo pari a 0, ammonta a + 149,9 milioni).

Ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della l. 30.12.2018, n. 145⁴⁹, a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione per gli enti territoriali le disposizioni relative al pareggio di bilancio⁵⁰. Per il conseguimento dell'equilibrio – quale risultato di competenza dell'esercizio non negativo⁵¹ - a decorrere dal 2019 la Regione può utilizzare⁵² l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto del d.lgs. n. 118/2011.

- **Il concorso al miglioramento del saldo netto da finanziare**

Tale misura è attuata a mezzo di pagamenti che la Regione è tenuta a fare a favore dello Stato⁵³ e di provvisori accantonamenti, da parte dello Stato, di risorse da compartecipazione spettanti alla Regione (a mezzo, quindi, di misure che hanno immediate ripercussioni sull'ammontare delle risorse a disposizione della Regione).

Il concorso della Regione alla riduzione del saldo netto da finanziare è notevolmente aumentato – euro 769.382.935,02 nel 2018 – rispetto al 2011, registrando un aumento di + 412,92% (in lievissima diminuzione rispetto al 2017).

- **Le misure conseguenti all'accordo MEF- Presidente Regione FVG sottoscritto il 25.2.2019**

Si rinvia a quanto contenuto nella parte generale.

Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali della Regione per il 2018

Gli enti locali della Regione concorrono a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto degli obblighi europei e dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale, dai protocolli d'intesa tra Stato e Regione, dalle leggi regionali.

⁴⁷ art. 1 commi 454 e ss l.n. 228/2012 come attuata dagli accordi con lo Stato

⁴⁸ l'art. 1, comma 828, della legge n. 205/2017 ha abrogato l'art. 1, comma 483, della l. n. 232/2016, che prevedeva che alla Regione FVG non si applicasse il sistema sanzionatorio e premiale ai fini del pareggio di bilancio e che restasse ferma la disciplina del patto di stabilità interno

⁴⁹ lo stesso comma dispone che, con riferimento al saldo non negativo del 2018 (relativo al pareggio di bilancio), restano fermi per gli enti locali e le Regioni ordinarie, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1 della l. n. 232/2016

⁵⁰ ex art. 1, commi 649 e ss. della legge n. 232 del 2016

⁵¹ art. 1, comma 821, l. n. 145/2018

⁵² art. 1, comma 820, l. n. 145/2018 e conformemente a Corte Cost. n.ri 101 e 247 del 2018

⁵³ pagamenti in favore dello Stato attuati ai fini della partecipazione della Regione al federalismo fiscale, o meglio – a seguito del Protocollo d'Intesa Stato-Regione dd 23.10.2014 – quali contributo alla sostenibilità del debito pubblico

Anche per il 2018⁵⁴ tali obiettivi consistono nel pareggio di bilancio⁵⁵, nella riduzione del debito residuo e nel contenimento della spesa per il personale.

Le Unioni Territoriali Intercomunali⁵⁶ sono soggette alle norme sul contenimento della spesa di personale a decorrere dal 2024⁵⁷.

Il pareggio di bilancio consiste nel conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza; nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 24/2017 e n. 101/2018, le Autonomie locali - ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per il 2018 - considerano tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione anche l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di esercizio e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto. In particolare, l'art. 1, comma 2 e 3, della l.r. n. 20/2018⁵⁸ non limita l'applicazione del risultato di amministrazione al finanziamento delle spese di investimento, con conseguente computo tra le entrate dell'avanzo applicato utilizzato anche alla parte corrente del bilancio.

La Regione, ai fini del concorso degli enti locali alla manovra complessiva di finanza pubblica con riferimento all'obiettivo del pareggio del bilancio, riconosce strumenti di flessibilità per la gestione del medesimo, potendo ridefinire quest'ultimo e le relative tempistiche, in esito alla gestione di spazi finanziari regionali verticali e orizzontali di spesa⁵⁹, e consentire (ulteriore strumento di flessibilità)⁶⁰ agli enti locali, attraverso intese a livello regionale, operazioni di indebitamento e di investimento attuate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto delle regole di finanza pubblica anche della Regione.

Con deliberazioni giuntali n.598 dd 15.3.2018, n. 1460 dd 27.7.2018, n. 1986 dd 27.10.2018 risultano definite le disponibilità di spazi finanziari verticali e i criteri per la cessione a favore degli enti locali. Tali spazi, complessivamente pari ad euro 10.000,00 per il 2018, non sono risultati necessari e sono pertanto rientrati nella disponibilità della Regione⁶¹.

Con riferimento al pareggio di bilancio per il 2018, si registra anche per le Autonomie locali del FVG (dieci comuni) la cessione di spazi finanziari statali relativi al patto di solidarietà nazionale verticale⁶² e per un totale di 2.139.000 euro, destinati a favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso

⁵⁴ artt. 19, 20, 21 e 22 l.r. n. 18/2015 e succ. mod.

⁵⁵ sugli equilibri di bilancio degli enti locali, art. 1, commi da 819 a 927 della l. 30.12.2018, n. 145, direttamente applicabili a tali enti in forza anche del rinvio operato dall'art. 20, comma 1, della l.r. n. 18/2015

⁵⁶ istituite con l.r. n. 26 del 2014

⁵⁷ l.r. n. 18 del 2015, art. 19, comma 3, come modificato dalla l.r. n. 44 del 2017, art. 9, comma 18

⁵⁸ in applicazione dell'art. 9, comma 1bis, l. 243/2012, art. 1, comma 466, della l. 232/2016 e delle sentenze Corte Cost. n.ri 247/2017 e 101/2018

⁵⁹ l. n. 208 del 2015; art. 20 l.r. n. 18 del 2015

⁶⁰ art. 20, commi 5bis, 5ter, 5quater, l.r. n. 18 del 2015

⁶¹ la Regione, con delibera giuntale n. 569/2019, ha previsto comunque di non applicare, per il 2018, un sistema sanzionatorio a carico dei comuni in relazione alla gestione e utilizzo degli spazi finanziari verticali regionali, tenuto conto del venir meno anche del sistema sanzionatorio statale ex art. 1, comma 823, della l. n. 145/2018, e di non procedere all'applicazione neppure di quello premiale per la cessione tra i comuni di spazi finanziari orizzontali – cessione avvenuta – in quanto le nuove disposizioni sul calcolo degli equilibri finanziari rendono inutile l'assegnazione di spazi finanziari nel 2019

⁶² art. 1, commi 485-494, l. 232/2016 e s.m.i.

al debito e recuperati, ove non utilizzati per le finalità assentite, in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari agli spazi concessi, con sanzioni⁶³ in caso di utilizzo per quota inferiore al 90%.

Sono stati distribuiti⁶⁴ nel 2018, a due comuni del FVG, spazi finanziari relativi al patto di solidarietà nazionale orizzontale per un totale 590.000 euro. In caso di mancato utilizzo per la destinazione vincolata (spese di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito) gli spazi sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.

Gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo⁶⁵ rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente secondo le percentuali fissate con le leggi finanziarie regionali.

Tali enti sono anche tenuti⁶⁶ a contenere la spesa di personale⁶⁷ nei limiti del valore medio di uno specifico triennio (in specie, il triennio 2011-2013 ex art. 6, comma 16, l.r. n. 33/2015) al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Le sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disciplinate dall'art. 20 della l.r. n. 18/2015 e si applicano anche in caso di inadempimento, da parte degli enti locali, al monitoraggio per la verifica degli obiettivi stessi.

A decorrere dal 2019, ex art. 1 comma 823 della l. n. 145/2018, cessa di applicarsi la normativa sull'obbligo del pareggio di bilancio per gli enti locali e anche l'art. 1, commi 475-476, della l. n. 232/2016 sul sistema sanzionatorio, con conseguente non sanzionabilità del mancato rispetto di tale obbligo per il 2018. Restano, invece, fermi gli obblighi di monitoraggio e di certificazione con riferimento all'obiettivo del 2018 (e la sanzionabilità del mancato rispetto dell'obiettivo 2017).

Tutti gli enti locali (215 Comuni e la Provincia di Udine) hanno raggiunto l'obiettivo assegnato per il 2018 relativo al pareggio di bilancio.

A livello complessivo, il saldo finanziario del pareggio di bilancio conseguito dal sistema degli enti locali per il 2018 è pari a + 251,062 milioni, con una differenza tra il citato saldo e l'obiettivo programmatico pari a + 250,419 milioni.

L'indebitamento regionale

Sulla base dei dati forniti dalla Sezione, il limite legale di indebitamento del 20% delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, previsto dall'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011, appare rispettato.

Dalla tabella presente nella relazione della Sezione si rileva che l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento nel 2018 ammonta a 1.080,6 milioni. Tale ampio margine per l'assunzione di indebitamento è per lo più riconducibile al finanziamento della sanità, da parte della Regione FVG, con risorse proprie, con la conseguenza che le entrate correnti di natura tributaria,

⁶³ art. 1, comma 507, l. n. 232/2016

⁶⁴ in attuazione dell'art. 4, comma 6, del DPCM n. 21 dd 21.2.2017

⁶⁵ art. 19, comma 1, lett. b, l.r. n. 18/2015 e disciplina contenuta nell'art. 21 stessa legge

⁶⁶ art. 19, comma 1, lett. c, l.r. n. 18/2015 e disciplina contenuta nell'art. 22 stessa legge e integrata dall'art. 52, comma 7, l.r. n. 20/2016 e dall'art. 10, comma 10, l.r. n. 24/2016

⁶⁷ costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000

contributiva e perequativa sono state considerate nella loro intera misura.

Nel 2018 si è passati da un valore residuo del debito (mutui e prestiti obbligazionari) con oneri a carico della Regione di 357,7 milioni nel 2017 ad un valore di 382,1 milioni, con un aumento pari a 24,4 milioni (+6,82%); il valore del debito al 31.12.2018 è riferibile a prestiti obbligazionari (200 milioni, per lo più per prestiti emessi dalla Regione e 34,6 milioni per prestiti emessi dalla Provincia di Udine ai quali è subentrata la Regione), al debito conseguente al subentro nei mutui e prestiti obbligazionari delle sopresse province (2017 e 2018, valore residuo 117,2 milioni), del Commissario per l'emergenza socio-economico ambientale nella laguna di Marano-Grado (valore residuo 27,1 milioni) e all'assunzione, nel 2017, del mutuo per il finanziamento della sanità (valore residuo 18,3 milioni) e, nel 2018, di quello per il finanziamento dell'intesa per lo sviluppo 2018-2020 (valore residuo 19,5 milioni).

I mutui con oneri a carico dello Stato registrano al 31.12.2018 un valore residuo di 7,5 milioni, pari al 1,93% del totale dell'indebitamento regionale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico

A partire dall'esercizio finanziario 2017 la Regione ha adottato per la prima volta la contabilità economico-patrimoniale, come previsto dal d.lgs. 118/2011.

Nel disegno di legge approvato con delibera di generalità 705 di data 19.4.2019 e modificato in data 25.6.2019 e in data 8.7.2019, all'art. 7, trovano approvazione i dati del Conto economico e dello Stato Patrimoniale, aggiornati in esito ad istruttoria della Sezione di controllo.

Lo Stato patrimoniale pareggia attivo e passivo ad euro 5.476.405.077,78 (31.12.2017: euro 5.714.794.684,08). Il conto economico, tuttavia, evidenzia un risultato economico di esercizio negativo, pari ad euro - 25.758.920,78, pur migliorativo rispetto al risultato dell'esercizio 2017, nel quale la perdita subita dalla Regione era di -305.767.094,88.

Al miglioramento rispetto all'esercizio 2017 hanno contribuito la gestione caratteristica - che registra un miglioramento nel saldo di euro 197.001.272,29, considerato che i componenti positivi della gestione risultano aumentati (di euro 133.799.755,73) mentre i componenti negativi si sono ridotti (di euro 63.201.496,56) rispetto al 2017 - e la gestione straordinaria che evidenzia un miglioramento di euro 108.541.119,30, a seguito di un incremento dei proventi straordinari (di euro 84.531.178,99) e una riduzione degli oneri straordinari (di euro 24.009.940,31).

Con riferimento al valore delle partecipazioni detenute dalla Regione e rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale, si segnala la variazione negativa di 75,7 milioni (valore al 31.12.2017: 640,8 milioni; al 31.12.2018: 565,0 milioni) intervenuta per le imprese controllate e quella positiva di + 64,9 milioni per le imprese partecipate (valore al 31.12.2017: 21,8 milioni; al 31.12.2018: 86,7 milioni).

A seguito della riorganizzazione di Banca Mediocredito FVG spa, che ha comportato l'ingresso di Banca Iccrea e la diminuzione della quota detenuta dalla Regione dal 62,42% al 47%, il valore al 31.12.2018 risulta pari a 61, 7 milioni con una diminuzione di 29,9 milioni (valore al 31.12.2017: 91,6 milioni).

Nella tabella riassuntiva del disegno di legge di rendiconto, all'allegato 5 relativo al punto i della relazione, Banca Mediocredito non è inserita né tra le società controllate direttamente né tra quelle partecipate direttamente, ma il valore appare inserito tra le partecipazioni.

I flussi finanziari di spesa ed entrata relativi

- alle società partecipate

Sulla base delle evidenze istruttorie della Sezione di controllo, nell'esercizio 2018 l'ammontare complessivo degli impegni in conto competenza a favore delle società partecipate dalla Regione, pari ad euro 280 milioni (2017: euro 294 milioni), ha evidenziato un decremento pari a -4,62% (-13,60 milioni), determinato principalmente da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa (euro 23,86 milioni) e da Friuli Venezia Giulia Strade spa (+17,87 milioni).

I pagamenti eseguiti nel 2018 in favore degli organismi partecipati – maggiormente incidenti sul totale risultano i pagamenti in favore dei due organismi sopra citati e di INSIEL s.p.a. - sono pari ad euro 246,2 milioni (2017: 289,16 milioni; 2016: 199,94 milioni).

La prevalente causale dei trasferimenti di risorse regionali si rinviene nei trasferimenti (62,02%) in conto capitale (Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a.: 87,14 milioni; INSIEL s.p.a.: 34,68 milioni; Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a.: 27,52 milioni), nei contratti di servizio (INSIEL: 62,67 milioni; Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a.: euro 19,49 milioni).

Le entrate regionali provenienti da società partecipate risultano pari ad euro 3,38 milioni (2017: 4,79 milioni; 2016: 3,14 milioni), quanto ad accertamenti, e ad euro 3,51 milioni (2017: 4,99 milioni; 2016: 3,08 milioni) quanto a riscossioni.

Gli importi più elevati sono quelli relativi ad UCIT srl e ad Autovie Venete s.p.a.

Per tutte le partecipazioni mantenute, va ribadito che si rende necessario il richiamo ad una particolare prudenza nell'azione effettiva di controllo da parte dell'azionista Regione sulla *governance* della partecipata, controllo pubblico da intendersi⁶⁸ quale capacità di determinare la strategia generale dell'ente controllato.

Come è noto, peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non riconoscono la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione al danno prodotto alla società partecipata dagli amministratori della medesima in caso di realizzazione di perdite, ma la ammettono nei confronti del socio pubblico quando il danno subito dalla società si ripercuota, come nel caso delle ricapitalizzazioni, sul bilancio dell'ente pubblico.

Resta fermo il potere-dovere del socio pubblico di agire in giudizio dinanzi al Giudice Ordinario per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle società pubbliche partecipate.

È purtroppo da rilevare anche che gli interventi della Regione in ordine ai vari aspetti connessi alla partecipazione (partecipazione iniziale, aumenti di capitale, ricapitalizzazioni, ecc.) sono effettuate attraverso lo strumento legislativo, cui normalmente si ricorre pure per le componenti di dettaglio.

- **Enti strumentali controllati e partecipati**

Si tratta dei flussi finanziari in uscita e in entrata da enti strumentali controllati e partecipati come individuati⁶⁹, con delibera giunta n. 378/2019, quali enti che costituiscono il gap – gruppo amministrazione pubblica della Regione FVG 2018.

Tali enti presentano nel 2018 impegni e pagamenti pari ad euro 167,10 milioni e ad euro 131,71 milioni rispettivamente. Gli impegni hanno registrato una variazione positiva rispetto al 2017: +30,31% (euro 38,86 milioni), dovuta principalmente a Promo Turismo FVG.

⁶⁸ come da definizione introdotta dal nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e regionali "Sec 2010", adottato dagli Stati membri dell'UE a seguito dell'emanazione del regolamento UE n. 549/2013

⁶⁹ ai sensi del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011

Gli accertamenti e le riscossioni sono risultate pari a 19,06 milioni e ad euro 20,84 milioni rispettivamente, con variazione positiva in entrambi i casi: + 31,48% per gli accertamenti (per Promo Turismo FVG principalmente) e + 64,79% per le riscossioni (per lo più per Promo Turismo FVG e per Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste).

Le garanzie prestate a favore di terzi

Quanto alle garanzie che la Regione, tenuto conto dei suoi obiettivi programmatici e in funzione dello sviluppo economico-sociale del territorio, presta al fine di agevolare l'accesso al credito da parte degli operatori economici (soggetti pubblici e privati – enti pubblici, consorzi, università degli studi, enti regionali, istituzioni pubbliche, enti religiosi e parrocchie, enti privati, società partecipate, in house comprese - in relazione ad operazioni di mutuo e, in qualche caso, di anticipazioni finanziarie da parte di istituti di credito), è da rilevare, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione, da una parte, che al 31.12.2018 risultano pendenti 140 operazioni, 17 (cessate) meno delle operazioni pendenti al 31.12.2017, e, dall'altra, il forte consolidamento delle escussioni, già in aumento a partire dal 2012.

Nel 2018 si registra la proroga al 31.12.2029 (obbligazione sorta nel 2014) e l'incremento del debito residuo (120 milioni al 31.12.2017 e 240 milioni al 31.12.2018) a favore di Autovie Venete per la realizzazione della terza corsia autostradale.

L'importo complessivamente garantito al 31.12.2018 è pari ad euro 426.016.055,10 (2017: 337.666.477,14), in variazione di segno positivo rispetto al 2017 (+ 88,3 milioni, pari a + 26,16%).

Gli esiti del controllo della Sezione hanno evidenziato che l'operazione maggiormente rilevante, con un debito residuo al 31.12.2018 pari ad euro 240 milioni (56,34% del debito residuo complessivo), riguarda Autovie Venete Spa sulla base di un rapporto obbligatorio sorto nel 2014 e prorogato nel 2018 al 31.12.2029, da destinarsi alla realizzazione della terza corsia autostradale, già evidenziato in occasione della precedente parifica.

Seguono la garanzia a favore di FVG Strade Spa, sorta nell'anno 2009 con scadenza 24.3.2030, con un debito residuo al 31.12.2018 pari ad euro 23 milioni per la messa in sicurezza della viabilità in gestione alla società medesima; la garanzia a favore di Promoturismo FVG, sorta nel 2017 con scadenza 31.12.2031, con un debito residuo al 31.12.2018 pari a euro 22,9 milioni per le Terme di Grado, e la garanzia a favore di Mediocredito, sorta nell'anno 2014 con scadenza 15.12.2020, con un debito residuo al 31.12.2018 pari ad euro 14,5 milioni in relazione al finanziamento diretto a rendere disponibili le risorse da destinarsi specificatamente ed esclusivamente alla concessione di credito alle imprese del territorio regionale.

Le risultanze del rendiconto 2018 attestano l'esistenza di un avanzo accantonato – per il rischio di escussione delle garanzie - per complessivi euro 222.341.613,19, corrispondente al 49,46% del debito complessivamente garantito (euro 449,5 milioni, comprensivi di altre tipologie di garanzie regionali). Il rapporto di copertura derivante dall'aumento del debito complessivamente garantito⁷⁰ è, pertanto, peggiorato rispetto ai precedenti esercizi.

Nel 2018 risultano escusse garanzie per un importo pari ad euro 272.787,10 e, nel periodo dal 2012 al 2018, l'onere complessivo a carico della Regione ammonta a totali euro 27.016.118,44⁷¹.

⁷⁰ anche per due altre tipologie di garanzie, non esaminate in questo intervento: garanzie prestate ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 1.9.1982 n. 75 e controgaranzie prestate ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 4.6.2009 n. 11

⁷¹ euro 21.992.212,88 solo per garanzie prestate in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno

La Regione ha recuperato complessivamente euro 139.919,44.

Si ribadisce come appaia opportuna una riflessione sulle modalità di intervento pubblico.

Spese di investimento.

Come rilevato dalla Sezione di Controllo, l'esame del rendiconto regionale ha evidenziato, sotto il profilo della finanza pubblica decentrata, che le spese decentrate riguardano principalmente la sanità e gli investimenti pubblici (finanziati o da eventuali avanzi di bilancio o attraverso ricorso all'indebitamento). Dai dati ⁷²esaminati dalla Sezione di controllo è emerso che:

- nel 2018 la spesa in conto capitale ha visto un incremento del 25 per cento rispetto all'anno precedente;
- detto incremento risulta correlato alla gestione dei programmi comunitari dei POR del ciclo di programmazione 2014-2020, cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE;
- circa il 10 per cento del totale delle risorse impegnate sono indirizzate alla realizzazione di lavori pubblici, soprattutto alla riqualificazione energetica di strutture sanitarie e scolastiche;
- i contributi agli investimenti di famiglie e imprese sono anch'essi cresciuti (poco meno del 20 per cento);
- il valore totale impegnato nell'esercizio finanziario 2018 è pari ad euro 645.342.935,18,
- il valore dei pagamenti complessivi (in conto competenza e conto residui) ammontano ad euro 540.390.340,36.

I dati relativi agli impegni per investimenti, trasmessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2018, risultano raggruppati per tipologia di copertura nelle seguenti voci:

- 1) Mutui regionali: ricorso al mercato finanziario con oneri a carico della Regione;
- 2) Mutui statali: ricorso al mercato finanziario con oneri a carico dello Stato;
- 3) Programmi comunitari: assegnazioni statali o comunitarie a fronte di Programmi Europei (POR FESR, POR FSE);
- 4) Fondi regionali: copertura in entrata con le compartecipazioni ex art. 49 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- 5) Fondi statali: oneri a carico dello Stato;
- 6) Fondi ricostruzione post-sisma

Con riferimento alle compartecipazioni finanziarie si rammenta che lo Stato aveva siglato con la Regione Friuli-Venezia Giulia un Protocollo di intesa (23 ottobre 2014) al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione e definire il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni dal 2014 al 2017. Con la legge di bilancio 2018 (commi da 815 a 826), a seguito di intesa con la regione, successivamente definita e formalizzata in data 30 gennaio 2018, sono intervenute modifiche sostanziali in ambiti importanti dell'ordinamento finanziario della

⁷² La spesa corrente e la spesa in conto capitale costituiscono le due categorie in cui si articola la spesa pubblica. Le spese per gli investimenti fissi lordi e per i contributi agli investimenti compongono la spesa in conto capitale. La spesa corrente è la componente della spesa pubblica che riguarda gli stipendi del personale della pubblica amministrazione; la spesa per beni o servizi; per prestazioni sociali; per interessi sul debito pubblico. Poiché le spese di parte corrente sono (relativamente) fisse e ricorrenti, nel rispetto del principio del pareggio del bilancio, regola aurea è che esse stesse vengano finanziate con entrate correnti ordinarie (come le imposte e le tasse) e non straordinarie (ad esempio con la vendita di immobili). Se la spesa pubblica non risulta adeguatamente coperta (dalle entrate) il bilancio entra in una situazione finanziaria tipica di deficit pubblico per la quale l'esigenza di sanare il disavanzo determina il ricorso all'indebitamento tramite assunzione (nei confronti di vari soggetti economici) di debito pubblico. Per tale motivo un'ulteriore voce di costo della spesa pubblica è quella che comprende il pagamento degli interessi sul debito pubblico. La spesa corrente al netto della spesa per interessi si definisce spesa corrente primaria.

regione. Ed invero in relazione al concorso alla finanza pubblica, viene innanzitutto sancito il passaggio, anche per la regione Friuli-Venezia Giulia, alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2018 (comma 815). Con riguardo alle entrate tributarie della regione, la legge di bilancio 2018 (commi 817-820) ridefinisce il quadro delle compartecipazioni ai tributi erariali spettanti alla regione per cui le modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell'IRPEF) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IVA, delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi e su tutti gli altri tributi erariali, con alcune eccezioni.

Tornando alle spese per investimenti, dai dati forniti dalla Regione si evince che la maggior parte della spesa in c/capitale risulta finanziata direttamente dalla Regione con fondi regionali e mutui regionali.

La disamina, con riferimento alla loro finalità, della ripartizione del valore impegnato per gli investimenti nelle missioni di destinazione delle spese in c/capitale ha evidenziato che:

- le missioni maggiormente finanziate sono la n. 14 sviluppo economico e competitività (euro 157.495.351,01) – n. 13 tutela della salute (euro 105.131.515,70) – n. 10 trasporti e diritto alla mobilità (euro 81.418.349,90);
- le missioni meno finanziate sono: n. 11 soccorso civile (euro 738.128,78) – n. 17 energia e diversificazione fonti energetiche (euro 770.563,32) e n. 15 politiche per il lavoro e la formazione professionale (euro 1.618.756,89).

Missione	Anno 2018	Impegnato totale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	21.198.860,93
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	4.045.397,10
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	16.894.505,31
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	9.346.064,50
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	14.473.216,73
7	TURISMO	42.570.355,13
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	70.533.078,92
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	30.209.322,82
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	81.418.349,90
11	SOCCORSO CIVILE	738.128,78
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	13.903.704,22
13	TUTELA DELLA SALUTE	105.131.515,70
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	157.495.351,01
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.618.756,89
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	47.985.075,76
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	770.563,32
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	17.255.647,29
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	9.755.040,87
	Totale	645.342.935,18

La spesa per il personale

Dalle verifiche operate dalla Sezione di Controllo in materia di andamento della spesa per il personale risulta confermato il trend di aumento degli ultimi esercizi e anche del 2018⁷³.

⁷³ tra le disposizioni normative che, nell'anno 2018, hanno riguardato il trattamento giuridico ed economico del personale, si riscontrano: l.r. 9.2.2018, n. 4, art. 27; l.r. 9.2.2018, n. 5, art.1, commi 3 e 4; l.r. 27.3.2018, n. 12; l.r. 9.8.2018, n. 20, art. 12; l.r. 20.11.2018, n. 26; l.r. 28.12.2018, n. 28, art. 11; d.p.reg. 0155/Pres. 27.7.2018

Dalla considerevole massa di dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione di Controllo, circa l'apprezzamento dell'andamento delle nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato e determinato, delle assegnazioni di contratti di lavoro autonomo e di somministrazione di lavoro, di conferimento di incarichi di consulenza e studi e dei conseguenti e relativi trend di spesa, comprensivi dei trattamenti premiali, la Procura intende evidenziare solo alcuni elementi, ritenuti particolarmente significativi ⁷⁴.

La consistenza complessiva del personale regionale, con rapporto di lavoro subordinato, assegnato alle strutture della Regione o ad altri organismi⁷⁵, alla data del 31.12.2018, risulta pari a 3.654 unità (- 112 unità rispetto al 2017).

Al 31.12.2017 il numero complessivo dei dipendenti della Regione assommava a n. 3.766 unità, influenzato dal transito nei ruoli della Regione di n. 240 unità di personale proveniente dalle Province, in forza delle previsioni della legge regionale n. 26 del 2014⁷⁶; al 31.12.2016 il numero dei dipendenti era pari a n. 3.566 unità (+593 rispetto al 31.12.2015).

Con riferimento all'annualità 2018, a seguito dei trasferimenti di funzioni delle Province alla Regione di cui alla L.R. n. 26/2014, sono state trasferite in Regione: n. 13 unità della categoria B, n. 9 unità di categoria C, n. 8 unità di categoria D, per un totale di n. 30 unità di personale.

Nell'anno 2017 i trasferimenti avevano riguardato n. 240 unità complessive.

Nell'anno 2018 si è verificato un notevole aumento dei dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti, con oneri a carico della Regione (da 48 a 185 unità), principalmente dovuto al numero (n. 136 unità) di dipendenti assegnati al "settore viabilità di interesse locale e regionale (F.V.G. strade s.p.a.)".

Con riferimento alle posizioni dirigenziali, nell'anno 2018 risultavano in servizio n. 76 direttori di servizio di ruolo effettivi (tra dirigenti del comparto e dirigenti d'azienda) e 1 dirigente titolare anche di incarico apicale; i direttori di servizio in comando in entrata, nell'anno 2018, erano 3, come negli anni precedenti.

Per la categoria dirigenziale, si rileva una sostanziale stabilità della situazione numerica indicata nell'anno precedente, pur con un lieve aumento di dirigenti apicali (+5 unità) rispetto all'anno 2017.

Nel corso dell'anno 2018, l'Amministrazione regionale ha disposto l'assunzione⁷⁷ di n. 102 unità di personale, di cui n. 5 dirigenti e n. 97 non dirigenti, assegnati alle varie Direzioni centrali. Nel 2017 aveva assunto n. 56 unità (6 dirigenti) e nel 2016 n. 73.

⁷⁴ Nel corso del 2017 si annoverano molteplici interventi normativi regionali in subjecta materia, tra i quali:

L.R. n.9/2017; n. 15/2017; n. 31/2017; n.32/2017; n. 37/2017; n. 44/2017 ed infine n. 45/2017 (legge di Stabilità 2018).

⁷⁵ il dato esposto comprende i dipendenti a tempo pieno ed a tempo determinato della Regione (escluso il lavoro somministrato), il personale dell'area dirigenziale della Regione, il personale comandato in entrata e il personale regionale a tempo indeterminato che presta servizio - in uscita - presso vari Enti e organismi, per il quale la Regione continua a sostenere il relativo onere

⁷⁶ al 31.12.2017 risultano transitati in Regione complessivamente n. 977 unità, ridotte in ragione dei pensionamenti a n. 921 unità. Si segnala che n. 112 unità delle 921 sono transitate in base a mobilità volontaria (originariamente erano n. 142, ma sulle stesse hanno inciso n. 30 pensionamenti al 31.12.2017); le restanti unità sono transitate in base alle funzioni trasferite). Il costo del personale provinciale del 2017 come da conto annuale è pari a 37,3 milioni.

⁷⁷ con concorso pubblico per titoli ed esami, selezione pubblica utilizzo graduatorie di concorsi pubblici, anche a seguito di intese stipulate tra l'Amministrazione regionale ed altri enti, seguito di avviso di mobilità di comparto e di mobilità esterna di comparto; con trasferimento per mobilità compartimentale o intercompartimentale nei confronti di personale in servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando (ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del d.lgs. 165/2001

Nel 2018, è stata disposta anche l'assunzione di complessive n. 75 unità di personale a tempo determinato, a supporto degli organi politici⁷⁸. Si registra un notevole aumento di tale tipologia di assunzioni (2017: n. 10 unità; 2016: n. 9).

N. 308 dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) risultano cessati "a qualsiasi titolo" (prevalentemente per scadenza naturale del contratto) nell'anno 2018 (2017: n. 155 dipendenti), al netto del personale pervenuto dalle ex Province per effetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 26/2014.

Nell'anno 2018, gli incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o continuativa (comprensivi dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa) stipulati presso strutture della Regione (per importi anche inferiori ai 5.000 euro) risultano pari a n. 197 (nel 2017: n. 259 incarichi).

L'Amministrazione regionale ha comunicato, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266/2005, gli incarichi di importo superiore ai 5.000 euro (già ricompresi nella consistenza di rapporti sopra citata), conferiti nel corso dell'anno, pari a n. 11 incarichi (n. 22 nel 2017 e n. 53 nel 2016), riguardanti soprattutto collaborazioni coordinate continuative e prestazioni professionali⁷⁹.

La Sezione non ha ritenuto di conteggiare gli incarichi nel settore della sanità, (n. 71 incarichi conferiti da parte delle Aziende per i servizi sanitari) i cui costi ha rilevato nei referti sulla sanità regionale. Dal confronto con i dati dell'anno precedente, si rileva un incremento del numero degli incarichi, che, nel 2017, erano n. 46 incarichi (2016: n. 53).

L'Amministrazione regionale⁸⁰ si è avvalsa complessivamente nel 2018 di n. 94 lavoratori somministrati (2017: 121 lavoratori; 2016: 129).

Per quanto concerne le altre tipologie di rapporti di lavoro, la Regione risulta stipulato, nel corso dell'anno 2018, n. 25 convenzioni, di cui n. 13 convenzioni per personale a tempo pieno e n. 12 convenzioni per personale utilizzato a tempo parziale, per periodi di alcuni mesi nel corso dell'anno e con prosecuzione, in alcuni casi, anche nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 26.10.2006, n. 19⁸¹. Nel corso dell'anno 2017, erano state stipulate n. 18 analoghe convenzioni per l'utilizzo, presso l'Amministrazione regionale, di personale, (n. 7 convenzioni per personale a tempo pieno e n. 11 convenzioni per personale a tempo parziale) e nell'anno 2016 n. 16 convenzioni, di cui n. 10 per personale a tempo pieno e n. 6 per personale a tempo parziale.

⁷⁸ n. 23 unità assegnate alla Giunta regionale e n. 52 al Consiglio regionale

⁷⁹ Il dato è desunto dalle specifiche comunicazioni che l'Amministrazione ha inviato ai sensi dell'art. 1, comma 173, della l. 266/2005 ed è pertanto da intendersi nei limiti di significatività dipendenti dall'individuazione legislativa dell'oggetto della comunicazione

⁸⁰ la legge regionale 26.6.2014 n. 12, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014, ha disposto (art. 4 comma 2) che "Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga"

⁸¹ l'art. 30, comma 1, prevede che l'Amministrazione regionale possa avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con personale del ruolo regionale, della collaborazione di personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, di altre pubbliche amministrazioni, nonché di società partecipate dalla Regione. Il comma 2 prevede che: "Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione centrale salute e protezione sociale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti il tempo e le modalità dell'avvalimento, nonché le modalità di corresponsione, agli enti di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al predetto personale, corrispondenti, in proporzione al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale, al trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi." Il comma 3 dello stesso art. 30 stabilisce che, agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2, si provveda con il fondo sanitario regionale e con risorse di parte sociale, in relazione alla natura dei progetti da realizzare

I dati dell'anno 2018 evidenziano un discreto aumento – pari a + 1,51% + della spesa per il personale dipendente⁸² rispetto ai dati dell'anno precedente (2017 rispetto al 2016: +9% correlato al forte aumento di personale subordinato, +200 unità), nonostante sia stata registrata la diminuzione di complessive n. 112 unità di personale rispetto al 2017⁸³. La spesa è risultata pari ad euro 198.518.063,31, con una variazione in aumento di euro 2.962.628,78 rispetto al 2017 (2017: euro 195.555.434,53; 2016: euro 179.409.572,36; 2015: euro 173.860.089,13).

L'evoluzione della spesa per contratti di lavoro autonomo mostra un andamento in costante decrescita negli anni dal 2016-2018 rispetto al 2015.

Nell'anno 2018 l'ammontare complessivo della spesa risulta di euro 725.216,60 (nel 2017 era di euro 1.267.783,87, nel 2016 di euro 1.001.718,94)⁸⁴ e nel 2015 di euro 2.800.722,7.

Per quanto riguarda il contenzioso costituzionale in materia di personale, si segnala la sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 23.1.2018, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 9.12.2016 n. 18 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale", limitatamente alla previsione che consente il versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno, per il personale che, in procinto di essere collocato a riposo, chieda la riduzione dell'orario di lavoro. Con la stessa sentenza è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riferimento all'art. 12, comma 6 della medesima legge regionale n. 18/2016, concernente la risoluzione di diritto dei contratti di lavoro a tempo determinato nel caso di dissesto o situazione strutturalmente deficitaria dell'amministrazione che ha conferito l'incarico, a seguito dell'abrogazione della norma ad opera della legge regionale 21.4.2017 n. 9, art. 9, comma 2 lett. c).

Per i lavoratori somministrati, l'Amministrazione regionale, nell'anno 2018, ha sostenuto la spesa di euro 1.373.836,39 (nel 2017: euro 1.646.967,00).

Per quanto riguarda il personale messo a disposizione della Regione, in regime di avvalimento, nel 2018 risultano stipulate complessivamente n. 25 convenzioni (di cui n. 13 per personale in utilizzo a tempo pieno e n. 12 per personale in utilizzo a tempo parziale), con una spesa complessiva di euro 389.217,65, con una diminuzione del 23,87% rispetto all'anno precedente.

Dalle risultanze contabili relative alla spesa per rapporti di lavoro della Regione, si desume che, nell'anno 2018, risulta che la spesa complessiva del personale è stata di euro 201.006.333,95, importo che risulta superiore, nella percentuale dell'1,12%, a quello registrato nell'anno precedente.

Nell'anno 2017, la spesa complessiva del personale era stata di euro 198.784.399,02, importo superiore (+ 9,02%) a quello registrato nell'anno precedente. Anche nel 2016, si era registrata una lievitazione della spesa, in quanto la spesa complessiva rilevata per il personale era di euro 182.342.308,04, superiore della percentuale dell'1,64% a quello registrato nell'anno precedente.

⁸² nel 2018, è stato siglato il Contratto collettivo di comparto del personale non dirigente, triennio normativo ed economico 2016-2018, che si applica anche al personale a tempo determinato e indeterminato della Regione

⁸³ nel 2016, a fronte di un aumento significativo - + 593 - del numero complessivo del personale, era stato rilevato un incremento delle spese, pari allo 3,33%, rispetto al dato riferibile al 2015 e un aumento ancora più evidente, pari al 3,91% rispetto all'omologa risultanza del 2014

⁸⁴ I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale finanze e patrimonio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 9140 del 18.4.2019 e sono stati trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

Verifica del rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa

- per studi e incarichi di consulenza

L'art. 10, comma 20, della l.r. n. 14/2016⁸⁵ prevede, anche per il 2018, che la spesa annua della Regione, e degli altri enti il cui ordinamento è dalla stessa disciplinato, per studi e incarichi di consulenza⁸⁶ coperti con fondi esclusivamente regionali⁸⁷ non possa superare il 75% del limite di spesa fissato per il 2013⁸⁸, quantificato (per il 2018) in euro 1.194.867,17.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2487 dd 21.12.2018 è stata fissata in euro 618.661,38 la quota massima di risorse utilizzabili nel 2018 per studi e incarichi di consulenza. A bilancio risultano stanziati al 18.12.2018 euro 567.511,07.

Gli impegni assunti in conto competenza 2018 (ante riaccertamento ordinario dei residui 2018) sono pari ad euro 244.809,59, spesa rispettosa del limite legislativo e in riduzione rispetto a quella registrata nel triennio precedente.

- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

L'obbligo di riduzione della spesa annua della Regione e degli altri enti il cui ordinamento è dalla stessa disciplinato per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza⁸⁹ - nella misura del 20% rispetto alla media di tale spesa originariamente riferita ai consuntivi de triennio 2007-2009 (media: euro 2.229.542,21) – risulta esteso agli esercizi 2018 e 2019⁹⁰ dall'art. 11, comma 6, della legge di stabilità 2018⁹¹.

La Giunta Regionale⁹² ha definito nel 2018 il limite massimo di questa spesa, fissandolo in euro 1.783.633,77 in euro 1.400.495,00.

La spesa impegnata nel 2018 risulta pari ad euro 889.060,80, inferiore al tetto di spesa e in consistente riduzione rispetto al triennio precedente (variazione 2018/2015: - 63,08%) e al 2017 (variazione 2018/2017: - 61,27%).

- per missioni

Il limite, inizialmente stabilito in euro 1.684.687,85, con delibera giuntale n. 2487 del 21.12.2018 (di rimodulazione dei limiti di spesa per ciascuna tipologia entro il complessivo tetto finanziario pari ad euro 4.663.188,7) risulta aumentato e pari ad euro 2.260.893,64.

Gli impegni ammontano ad euro 1.727.375,39 e il tetto finanziario risulta rispettato.

⁸⁵ nel testo modificato dall'art. 11, comma 5, l.r. n. 45/2017

⁸⁶ come da deliberazione n. 6/CONTR/2005 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte conti, tale tetto di spesa riguarda *gli incarichi di natura occasionale affidati a soggetti esterni, sia le persone fisiche, compresi i pubblici dipendenti, sia giuridiche, nonché a soggetti privi di personalità giuridica*

⁸⁷ deliberazione n. 7/CONTR/11 dd 7.2.2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo

⁸⁸ euro 1.593.156,22, limite determinato applicando una riduzione del 20% alla media delle spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009

⁸⁹ art. 12, comma 14, l.r. n. 22/2010

⁹⁰ per il 2019, tuttavia, l'art. 12, comma 14, della l.r. n. 22/2010 risulta abrogato dall'art. 12, comma 6, della l.r. n. 28/2018 con effetto dal 1.1.2019

⁹¹ l.r. n. 45/2017

⁹² con delibera n. 2487 dd 21.12.2018, delibera adottata ex art. 12, commi 3, 4, 5 della l.r. n. 20/2015, nel testo vigente nel 2018

Il servizio sanitario regionale.

La legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 ha introdotto sostanziose modifiche all'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale, riguardanti in particolare modo l'aumento dimensionale e la contestuale diminuzione numerica delle aziende sanitarie operanti in regione ⁹³, nonché la costituzione di una nuova azienda regionale di coordinamento e supporto regionale (ARCS), a servizio e guida degli altri enti sanitari, incorporando patrimonio e funzioni della precedente azienda regionale di supporto, ovvero l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (E.G.A.S.) contestualmente soppressa.

Dai lavori preparatori della legge regionale n. 27/ 2018 si evince che le motivazioni dell'istituzione dell'ARCS riposano sull'esigenza di creare un ente regionale di natura aziendalistica sanitaria idoneo a supportare e coordinare i vari enti sanitari, fornendo contestualmente supporto alla Direzione centrale Salute, che rimane l'organo deputato all'indirizzo e vigilanza strategica del sistema sanitario regionale. La costituzione di tale nuovo ente si colloca in un'ottica di ritorno al passato, rispetto alla precedente soppressione (art. 10 della legge regionale n. 12/2009) della Agenzia regionale della sanità istituita all'interno del Servizio sanitario regionale con la legge regionale n. 37/1995.

A prescindere dal predetto rilievo, si segnala come -allo stato- le specifiche disposizioni contenute nella legge regionale n. 27/ 20186 appaiono attribuire all'ARCS minori funzioni, e correlati poteri, rispetto alle funzioni già attribuite alla precedente Agenzia regionale della Sanità, successivamente rilevate direttamente dalla Direzione regionale centrale Salute, evidenziando un non chiaro quadro normativo di azione dell'ARCS.

Con la soppressione dell'E.G.A.S. e l'avvento dell'A.R.C.S. si auspica avvenga la piena inclusione di quest'ultimo ente nel perimetro degli enti ricompreso nel bilancio consolidato sanitario regionale, diversamente da quanto sino ad ora avvenuto con riferimento all'E.G.A.S., non incluso – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte dei conti - nel consolidato dell'esercizio finanziario 2018.

A tale proposito, sempre in tema di bilancio consolidato sanitario regionale, si sottolinea un altro profilo di criticità relativo alle modalità di adempimento esecutivo dei principi contabili in materia di corretta esecuzione in sede regionale delle operazioni di consolidamento delle risultanze contabili dei singoli enti del sistema regionale pubblico sanitario. Nell'ordinamento sono presenti precise linee guida ministeriali che indicano precisamente le voci contabili incluse nelle operazioni di eliminazione reciproca delle partite contabili in modo da poter addivenire alla corretta formazione del quadro contabile consolidato. Dai dati esaminati dalla Sezione di controllo è emerso come si siano formate delle incoerenze tra le evidenze del bilancio consolidato così come elaborate dall'Amministrazione regionale e le direttive ministeriali per il consolidamento, facilitando così l'osservazione di come la sola regione Friuli Venezia Giulia (tra tutte) abbia generalmente dato luogo al trattamento delle voci contabili considerate in modo difforme a quello prescritto a livello nazionale.

Ed invero si deve rilevare come la riforma del sistema sanitario regionale approvata con la l.r. n. 27/2018 non abbia comunque incisivamente apportato nuove norme tali da supportare il cammino – obbligatorio anche per la Regione Friuli Venezia Giulia – verso una concreta e specifica applicazione dei principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011 in tema di armonizzazione

⁹³ fusione o soppressione di azienda con trasferimento e funzioni; entro il 1° gennaio 2020, relativamente all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" (da incorporarsi nelle Aziende Universitarie Integrate di Trieste e Udine) e l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" (da incorporarsi nell'Azienda Universitaria Integrata di Udine).

dei bilanci pubblici, strumentale alla piena applicazione del principio dell'equilibrio di bilancio dell'art. 81 della Costituzione.

È necessario rilevare l'inosservanza dei termini perentori (stabiliti nel 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento) previsti dalla normativa nazionale, in particolare dall'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011, per la conclusione della programmazione sanitaria regionale. Come anticipato la recente novella legislativa regionale non ha inciso sull'obbligo non derogabile di rispetto dei termini previsti dal d.lgs. n. 118/2011 per la gestione della programmazione regionale, prorogando anzi transitoriamente i termini di approvazione della programmazione annuale del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2019 sino al 31 marzo 2019.

Giungendo infine all'analisi dei dati strettamente finanziari si rileva in generale come l'andamento economico consolidato regionale dell'esercizio finanziario 2018 si contraddistingua per una forte dinamica di crescita dei costi (+ 6,92 per cento sul 2015) e conseguentemente della relativa spesa regionale dedicata in ragione del crescente finanziamento regionale degli enti (+ 6,64 per cento sul 2015). La crescita dei costi evidenzia un governo economico del sistema regionale sanitario non del tutto conforme agli obblighi di contenimento della spesa previsti dalla normativa nazionale vigente.

L'incremento del finanziamento dei servizi territoriali (che porta la spesa consuntivata per l'area distrettuale ad una misura anche superiore a quella di equilibrio indicata dalla programmazione nazionale pari al + 1,12 per cento nell'anno 2018, con un valore registrato di 52,12 per cento, a fronte del parametro nazionale fissato a 51,00 per cento) non ha offerto riscontro immediato sull'effetto benefico atteso in conseguenza del predetto incremento finanziario. In ogni caso appare altrettanto corretto evidenziare come la regione Friuli Venezia Giulia (in base ai dati più recenti aggiornati disponibili in merito al posizionamento della all'interno del quadro comparativo generale degli andamenti dei sistemi sanitari regionali) si collochi al decimo posto della classifica nazionale delle regioni in relazione ai risultati conseguiti nell'anno 2017 nell'erogazione dell'attività sanitarie svolta rispetto agli indicatori di realizzazione degli obiettivi posti a garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria nazionali.

Dall'esame del conto economico - e.f. 2018 si possono osservare in termini di grandezza finanziaria alcuni dati significativi (in milioni di euro) estratti dalle tabelle componenti il bilancio⁹⁴:

⁹⁴ La scelta delle voci di seguito esposte e la relativa esposizione effettuata è finalizzata all'apprezzamento delle grandezze finanziarie e non consente operazioni di saldo. I saldi sono rilevabili nell'esposizione completa dei dati di bilancio, contenuta nella Relazione della Sezione di Controllo per la parifica del rendiconto della Regione FVG e. f. 2018.

descrizione voce contabile	AAS2	AAS3	AAS5	ASUI TS	ASUI UD	BURLO	CRO	EGAS
Totale valore della produzione (A)	524,0	347,1	601,6	586,5	725,7	76,0	117,5	331,6
A.1) Contributi in c/esercizio	464,7	306,4	518,0	511,1	527,9	36,1	36,4	36,9
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31,3	27,1	52,7	44,2	162,1	33,6	66,6	0,8
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,4	0,0	14,3	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2,0	2,3	3,9	3,7	4,1	1,2	1,3	0,8
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4,8	2,4	5,3	4,2	9,2	0,9	1,5	0,0
Totale costi della produzione (B)	512,2	337,4	588,6	568,1	708,0	73,3	113,9	329,3
B.1) Acquisti di beni	63,4	40,0	85,4	84,6	150,7	12,4	44,7	292,6
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	60,8	37,7	82,2	82,6	147,1	11,9	43,5	287,0
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2,5	2,3	3,2	2,0	3,6	0,4	1,1	5,6
B.2) Acquisti di servizi	258,6	178,0	293,0	241,6	241,8	14,2	17,0	21,4
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	224,5	160,4	263,8	196,0	208,8	6,8	7,8	8,6
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	28,2	19,6	36,4	23,2	25,8	0,0	0,0	0,0
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	35,1	22,8	40,1	34,3	34,3	0,0	0,0	0,0
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23,7	24,4	33,0	23,2	22,6	0,9	0,8	0,0
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	34,1	17,6	29,1	45,7	33,0	7,4	9,2	12,8
B.2.B.1) Servizi non sanitari	32,6	16,7	27,5	44,0	32,0	6,9	8,4	12,3
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,3	0,7	1,5	1,4	0,5	0,4	0,7	0,5
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5,7	6,1	10,3	11,6	38,1	1,6	3,8	0,0
B.4) Godimento di beni di terzi	1,9	1,8	6,2	2,1	5,9	0,3	0,6	3,1
Totale Costo del personale	162,8	99,5	176,5	197,4	243,5	36,0	32,9	7,9
B.5) Personale del ruolo sanitario	128,9	76,8	137,4	151,9	191,0	29,1	25,6	3,3
B.6) Personale del ruolo professionale	0,4	0,2	0,6	1,1	1,0	0,2	0,2	0,2
B.7) Personale del ruolo tecnico	23,8	16,6	27,0	31,7	37,9	4,1	4,4	0,4
B.8) Personale del ruolo amministrativo	9,7	5,8	11,6	12,7	13,5	2,6	2,7	4,0
Totale Ammortamenti	13,4	6,8	11,8	16,6	16,7	1,8	4,6	0,1
RISULTATO DI ESERCIZIO	0,2	0,4	0,2	1,3	0,2	0,1	1,4	1,6

Dall'esame dello stato patrimoniale – e.f. 2018 si possono osservare in termini di grandezza finanziaria alcuni dati significativi (in milioni di euro) estratti dalle tabelle componenti il bilancio ⁹⁵:

⁹⁵ La scelta delle voci di seguito esposte e la relativa esposizione effettuata è finalizzata all'apprezzamento delle grandezze finanziarie e non consente operazioni di saldo. I saldi sono rilevabili nell'esposizione completa dei dati di bilancio, contenuta nella Relazione della Sezione di Controllo per la parifica del rendiconto della Regione FVG e. f. 2018.

descrizione voce contabile	AAS2	AAS3	AAS5	ASUI TS	ASUI UD	BURLO	CRO	EGAS
ATTIVO								
A) IMMOBILIZZAZIONI	170,9	96,2	187,9	242,9	245,0	41,8	56,5	0,4
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,1	0,1	0,8	1,4	5,9	0,0	0,2	0,0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	170,1	96,0	186,4	235,9	239,1	25,6	56,3	0,4
A.II.1) Terreni	0,1	0,4	0,1	1,8	0,7	0,0	0,2	0,0
A.II.2) Fabbricati	160,7	82,9	133,3	211,3	206,2	17,1	47,1	0,0
A.II.3) Impianti e macchinari	1,1	0,3	0,2	2,9	1,3	0,0	0,1	0,0
A.II.5) Mobili e arredi	0,9	0,6	1,1	0,5	1,3	0,1	0,4	0,0
A.II.6) Automezzi	0,5	0,8	0,4	0,7	0,4	0,0	0,0	0,1
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	3,0	2,8	3,0	3,3	3,4	0,2	0,1	0,0
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	0,9	0,9	2,2	1,7	0,9	0,4	0,5	0,2
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0,3	6,9	43,3	7,5	15,9	5,8	2,1	0,0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,7	0,0	0,8	5,6	0,0	16,2	0,0	0,0
A.III.1) Crediti finanziari	0,7	0,0	0,8	5,6	0,0	16,2	0,0	0,0
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0,7	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
A) IMMOBILIZZAZIONI	170,9	96,2	187,9	242,9	245,0	41,8	56,5	0,4
B.I) RIMANENZE	0,7	0,5	2,8	4,9	4,1	1,0	2,5	56,0
B.II) CREDITI	56,5	39,0	112,1	170,4	229,1	19,5	39,4	54,0
B.II.1) Crediti v/Stato	0,3	0,1	0,1	0,0	46,7	1,5	6,8	0,0
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	4,6	0,0
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	23,2	15,1	92,5	146,6	92,0	7,3	23,0	1,5
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2,6	0,6	6,0	4,2	6,9	4,0	11,3	0,6
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	1,0	0,1	5,8	1,0	3,6	1,7	8,8	0,0
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1,4	0,5	0,2	1,8	0,3	0,1	0,5	0,1
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	20,6	14,5	86,5	142,4	85,1	3,4	11,6	0,9
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20,6	14,5	86,5	142,4	85,1	3,4	11,6	0,9
B.II.3) Crediti v/Comuni	0,8	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	6,8	13,6	3,5	10,5	43,3	7,6	5,9	49,2
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6,6	13,4	2,8	10,4	40,9	7,5	5,1	49,2
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	19,5	6,2	4,3	5,7	16,6	0,6	0,8	0,0
B.II.6) Crediti v/Erario	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
B.II.7) Crediti v/altri	6,0	4,0	10,9	7,0	30,4	2,4	3,0	3,2
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	83,5	66,7	81,8	101,6	80,2	8,0	36,8	31,3
B.IV.2) Istituto Tesoriere	83,1	66,6	81,4	101,5	80,0	7,9	36,7	31,3
B) ATTIVO CIRCOLANTE	140,8	106,1	196,7	276,9	313,4	28,5	78,8	141,3

descrizione voce contabile	AAS2	AAS3	AAS5	ASUI TS	ASUI UD	BURLO	CRO	EGAS
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,2	0,0	0,1	0,3	1,1	0,5	0,1	0,0
PASSIVO								
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,0	1,4	0,0	0,7	0,0	0,1	0,8	0,0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	170,5	104,7	254,2	363,4	360,9	36,5	61,7	1,2
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1,8	0,7	3,6	12,6	4,4	1,9	5,9	0,0
A.IV) ALTRE RISERVE	1,8	3,8	0,1	4,4	7,0	2,9	0,4	0,0
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,2	0,4	0,2	1,3	0,2	0,1	1,4	1,6
A) PATRIMONIO NETTO	174,2	111,0	258,2	382,5	372,4	41,5	70,1	2,8
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	18,3	6,8	11,4	25,7	15,6	12,5	32,3	53,4
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2,2	0,9	2,3	2,3	1,4	0,0	0,0	0,0
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0
D.II) DEBITI V/STATO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15,9	10,4	8,4	16,4	16,1	0,6	5,3	3,4
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	1,9	0,0	0,0	5,5	0,4	0,1	0,1	0,2
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	13,6	7,5	5,2	9,6	11,3	0,4	5,0	0,0
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,3	2,9	3,2	1,3	4,4	0,0	0,2	3,2
D.IV) DEBITI V/COMUNI	2,6	0,3	2,0	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	21,2	28,3	5,7	7,5	18,9	4,2	0,9	49,0
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20,8	27,9	4,8	7,1	18,3	4,0	0,8	48,8
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	10,1	2,3	10,5	5,6	19,8	0,8	5,5	0,0
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	9,7	2,1	10,5	5,6	19,7	0,7	5,5	0,0
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	27,4	15,0	39,2	44,3	53,2	6,8	7,0	30,2
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,0	0,3	11,2	3,6	5,4	0,0	0,0	0,0
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	27,4	14,7	27,9	40,8	47,9	6,8	7,0	30,2
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1,7	1,4	2,2	1,1	13,8	0,3	2,4	0,0
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	0,5	1,6	0,0	1,7	14,5	0,1	0,5	0,0
D.XI) DEBITI V/ALTRI	37,7	23,7	44,9	31,1	33,2	3,9	5,5	2,8
D) DEBITI	117,1	83,0	112,8	109,6	169,5	16,8	32,9	85,5

Conclusivamente la Procura osserva che le maggiori criticità relative al sistema sanitario si rinvergono nell'aumento dei costi della produzione, a fronte di un incremento del finanziamento regionale, e nel mancato completo adeguamento ai principi contabili di armonizzazione recati dal

D.LGS. 118/2011, più volte richiamato, che non consente alla regione Friuli Venezia Giulia di parametrarsi alle altre Regioni, in termini di comparazione dei dati, di programmazione della spesa, di valutazione dei risultati ottenuti nella gestione.

I debiti fuori bilancio

L'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2018 tramite quattro leggi regionali (leggi regionali n.ri 14, 20, 25 e 29 del 2018) è complessivamente aumentato (+ 1.267.489,27) e pari ad euro 3.595.295,03 (2017: euro 2.327.805,76), parte in carico all'esercizio 2018 e parte all'esercizio 2019⁹⁶.

Per questi ultimi (la parte imputata all'esercizio 2019: euro 1.027.165,39), l'istruttoria espletata dalla Sezione di controllo ha consentito di rilevare che la quasi totalità dei debiti (euro 1.026.705,85) deriva dal riconoscimento, in sede di legge di stabilità (l.r. 28.12.2018, n. 29, tabella U, riferita all'art. 16, comma 1), di fattispecie emerse in prossimità della fine dell'esercizio.

I debiti riconosciuti, riconducibili alle fattispecie previste alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, derivano per la maggior parte (euro 3.232.430,60=89,91% del totale; 2017: euro 29.061,46) da sentenze esecutive (lett. a) e, per l'importo di minor rilievo (euro 362.864,43; 2017: euro 2.082.493,68), dall'acquisizione di beni e servizi (lett. e).

È da rilevare positivamente l'importante decremento, quale causa generativa del debito fuori bilancio, dell'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. E il positivo riscontro, in sede di *follow up*, alle osservazioni della Sezione in occasione della parifica del rendiconto 2017.

La Direzione Centrale finanze e patrimonio ha, infatti, ribadito, con istruzioni interne emanate nel 2018, la necessità di individuare, quale momento di adozione dell'atto di impegno della spesa per gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni, il momento di convocazione della seduta o, al più tardi, il giorno della seduta stessa, e quella di verificare, per ogni tipologia di spesa, l'eventuale disciplina prevista nei principi contabili applicati riportati nell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, per evitare di trovarsi privi di copertura finanziaria alla scadenza dell'obbligazione.

L'osservazione della tipologia delle fattispecie all'esame consente di rilevare che, accanto all'ipotesi delle obbligazioni derivanti da sentenze esecutive e da procedure d'esproprio, la maggior parte dei debiti fuori bilancio è relativa alla regolarizzazione contabile di acquisti di beni e servizi posti in essere in assenza del previo regolare impegno di spesa.

Sul rilevante aumento dei debiti all'esame ha inciso nel 2018 una sentenza in particolare per euro 2.100.306,49⁹⁷.

In relazione a tale fattispecie risulta correttamente utilizzati, sotto il profilo contabile, il Fondo contenziosi e i relativi accantonamenti effettuati nel 2018⁹⁸.

La gestione dei contributi euro-comunitari

Continuano ad essere continuativamente sotto osservazione della Procura varie condotte produttive di danno erariale per *mala gestio* di contributi pubblici da parte di privati percettori e anche di Pubbliche Amministrazioni (percettrici). Lo sono state anche nel 2018, anche in relazione ad informazioni di danno pervenute nello scorso anno.

⁹⁶ cfr art. 73, comma 2, decreto legislativo n. 118 del 2011

⁹⁷ la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 747/2017

⁹⁸ principio contabile 5.2, lett. h, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011

L'Ufficio di Procura aveva offerto la casistica delle patologie più frequentemente rilevate nella sua attività istruttoria, in modo tale che, attraverso la disamina di tipologie di condotta produttive di danno erariale, si potesse osservare la consequenzialità delle possibili inefficienze, tipiche della fase di gestione del contributo pubblico.

Si è osservato – e si ripete l'osservazione anche in relazione al 2018 - che la maggior parte dei fenomeni di *mala gestio* attengono all'ambito dei contributi pubblici erogati ai privati per il sostegno dell'agricoltura e dell'attività imprenditoriale e che le *irregolarità* maggiormente rilevate sono relative alla fase dell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche ricevute, esitato in operazioni sussistenti solo cartolarmente, al solo fine di poter rendicontare il costo fittiziamente sostenuto e finanziato dal contributo regionale⁹⁹.

Si ribadisce ancora la necessità che, in caso di concessione di contributi pluriennali per spese di investimento, sia fissato il termine di inizio oltre che di conclusione del progetto finanziato in presenza di disposizioni legislative che rinviano alla determinazione della struttura competente le modalità operative del rapporto concessorio.

Attesa la permanenza delle criticità sopra brevemente accennate, la Procura formula nuovamente l'auspicio che la Regione intervenga puntualmente nell'ambito della gestione di competenza degli apparati regionali per rinforzare i controlli interni di efficienza e regolarità circa la fase di attribuzione dei fondi pubblici assegnati, affinché sia potenziata la capacità di verificare approfonditamente la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'istante, con le relative credenziali, nonché l'avvenuta *regolare effettiva* esecuzione dell'intero programma finanziato.

(La memoria è stata predisposta con la collaborazione della dott.ssa Marilisa Beltrame, Magistrato della Procura Regionale)

⁹⁹ si rilevano in particolare irregolarità poste in essere, ad esempio:

- mediante ricorso a forniture di terzi, privi del requisito della terzietà in quanto imprese collegate (in via familiare diretta o tramite partecipazioni societarie o in quanto co-amministrate o in forza di vincoli contrattuali pregnanti) con l'impresa beneficiaria/percettrice;
- tramite la falsa attestazione di avvenuto pagamento delle prestazioni ricevute;
- mediante autorelazioni falsamente attestanti l'avvenuto adempimento del progetto proposto e del programma finanziato;
- mediante impiego dei fondi ricevuti per vincolo di investimento in conto capitale, utilizzati invece per coprire spese di parte corrente;
- mediante presentazione in rendiconto di fatture non quietanzate che, negli accertamenti della Procura, risultano mai pagate o quietanzate molto dopo la data di presentazione del rendiconto

Sulla base delle risultanze contabili, come sopra esposte, e delle considerazioni che precedono,

Il Procuratore Regionale

Visti gli art. 97, 100 comma 2, e 103 comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visti gli artt. 39 e 40 Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e la legge 20 dicembre 1996, n. 639;

visto l'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 "Bilancio di previsione 2018-2020"

C H I E D E

alla Sezione regionale di controllo la parificazione del rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2018, nelle componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio.

Trieste, 12 luglio 2019

Il Procuratore Regionale

Tiziana Spedicato

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DI COMPETENZA

Tabella 1 - Previsioni iniziali, definitive e risultanze della gestione di competenza 2018

Entrate	Previsioni iniziali di competenza 2018	Previsioni definitive di competenza 2018	Accertamenti 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	41.842.256,83	161.863.609,99	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	591.255.709,41	1.706.516.798,00	
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	13.432.857,70	57.942.725,96	
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese c/cap.	5.332.919,66	47.806.530,31	
Utilizzo avanzo di amministrazione per incremento attività finanziarie		250.000,00	
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.084.200.000,00	7.076.974.735,67	6.085.601.855,12
TITOLO II - Trasferimenti correnti	230.783.407,41	429.107.836,90	359.676.663,47
TITOLO III - Entrate extratributarie	77.153.139,47	219.704.407,88	212.969.396,21
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	170.831.057,94	160.525.741,66	104.676.931,21
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	856.600.546,70	887.295.786,11	261.522.842,68
TITOLO VI - Accensione prestiti	66.408.596,14	49.304.077,94	46.984.189,78
Totale entrate effettive	7.485.976.747,66	8.822.912.586,16	7.071.431.878,47
Totale entrate effettive + FPV + avanzo	8.137.840.491,26	10.797.292.250,42	7.071.431.878,47
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	140.102.510,75	151.030.959,20	143.089.613,42
Totale generale titoli	7.626.079.258,41	8.973.943.545,36	7.214.521.491,89
Totale generale entrate	8.277.943.002,01	10.948.323.209,62	7.214.521.491,89

Spese	Previsioni iniziali di competenza 2018	Previsioni definitive di competenza 2018	Impegni 2018	FPV 2018
TITOLO I - Spese correnti	5.881.363.982,67	7.265.969.195,22	6.000.613.584,34	149.502.585,92
TITOLO II - Spese in conto capitale	1.402.253.980,66	2.652.180.297,38	863.088.179,57	1.592.830.810,17
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	749.905.600,00	780.503.592,02	146.577.172,59	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	104.316.927,93	98.639.165,80	98.635.859,55	0,00
Totale spese effettive	8.137.840.491,26	10.797.292.250,42	7.108.914.796,05	1.742.333.396,09
TITOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	140.102.510,75	151.030.959,20	143.089.613,42	0,00
Totale generale spese	8.277.943.002,01	10.948.323.209,62	7.252.004.409,47	1.742.333.396,09

Spese per missione	Previsioni iniziali di competenza 2018	Previsioni definitive di competenza 2018	Impegni 2018	FPV 2018
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.627.312.769,95	3.419.915.643,73	2.054.535.916,62	15.574.676,87
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2.881.000,00	6.899.487,16	5.097.572,28	1.730.654,80
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	85.597.942,00	153.494.450,19	86.730.939,78	45.510.262,49
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	118.629.220,25	161.807.781,21	105.153.497,37	47.209.369,19
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	27.443.710,28	56.655.445,03	37.323.760,20	17.431.630,52
Missione 07 Turismo	60.822.137,60	141.932.833,33	91.842.762,16	46.357.574,84
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	162.959.963,41	434.615.684,03	150.536.272,70	254.521.468,09
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	158.742.136,52	343.068.850,89	85.422.238,24	244.717.072,29
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	815.839.700,22	1.112.501.413,34	328.533.868,47	453.658.165,98
Missione 11 Soccorso civile	41.260.974,74	88.306.001,81	5.534.200,60	82.013.808,71
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	269.043.343,65	308.763.736,11	285.089.131,03	13.533.768,22
Missione 13 Tutela della salute	2.612.034.855,60	3.114.525.510,38	2.782.728.896,39	291.880.160,62
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	257.585.826,71	393.766.998,74	228.000.905,21	135.917.693,23
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	91.388.524,66	160.976.802,98	91.973.215,73	24.125.091,49
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	82.812.703,82	122.325.448,50	72.299.689,56	40.333.904,21
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.755.330,89	11.829.017,23	1.624.740,64	9.488.714,57
Missione 18 relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	540.522.969,46	579.590.569,29	557.250.978,53	17.749.026,60
Missione 19 Relazioni internazionali	24.584.766,57	21.313.984,23	12.014.824,72	580.353,37
Missione 20 Fondi e accantonamenti	34.333.606,47	37.154.919,80		
Missione 50 Debito pubblico	118.289.008,46	127.847.672,44	127.221.385,82	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00			
Missione 99 Servizi per conto terzi	140.102.510,75	151.030.959,20	143.089.613,42	
Totale generale delle spese	8.277.943.002,01	10.948.323.209,62	7.252.004.409,47	1.742.333.396,09

GESTIONE DEI RESIDUI

Tabella 2 Risultanze 2018 della gestione dei residui

Residui attivi	Residui finali originati dalla competenza 2018	Residui finali originati da esercizi precedenti al 2018
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	437.103.952,81	26.607,19
TITOLO II - Trasferimenti correnti	86.235.395,99	50.638.258,51
TITOLO III - Entrate extratributarie	9.368.155,85	89.186.178,05
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	70.725.202,11	297.818.426,21
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	31.789.907,82	48.359.493,51
TITOLO VI - Accensione prestiti	4.664.311,27	0,00
Totale entrate effettive	639.886.925,85	486.028.963,47
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	27.609.245,79	2.115.676,91
Totale generale titoli	667.496.171,64	488.144.640,38

Residui passivi per titolo	Residui finali originati dalla competenza 2018	Residui finali originati da esercizi precedenti al 2018
TITOLO I - Spese correnti	436.198.728,93	45.232.844,53
TITOLO II - Spese in conto capitale	268.503.787,32	166.464.572,36
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	9.262.562,12	4.249.999,50
TITOLO IV - Rimborso prestiti		
Totale spese effettive	713.965.078,37	215.947.416,39
TITOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	33.872.299,59	2.134.375,77
Totale generale spese	747.837.377,96	218.081.792,16

Residui passivi per missione	Residui finali originati dalla competenza 2018	Residui finali originati da esercizi precedenti al 2018
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	331.466.097,40	14.006.711,75
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2.767.824,61	1.150,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	24.078.093,81	8.631.393,33
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.792.826,64	2.716.816,19
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.860.570,24	1.285.356,58
Missione 07 Turismo	33.905.986,41	4.773.312,70
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.958.901,89	2.667.510,40
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.819.441,66	5.537.168,12
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	83.374.601,28	15.437.883,61
Missione 11 Soccorso civile	523.173,40	7.996.688,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.956.802,52	2.020.249,53

Residui passivi per missione	Residui finali originati dalla competenza 2018	Residui finali originati da esercizi precedenti al 2018
Missione 13 Tutela della salute	50.281.657,14	62.481.165,43
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	92.180.276,23	59.512.058,19
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	12.588.101,93	4.410.737,70
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.447.377,76	19.146.452,03
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	218.317,99	284.945,88
Missione 18 relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	11.529.554,88	954.040,70
Missione 19 Relazioni internazionali	7.147.321,31	4.083.775,30
Missione 20 Fondi e accantonamenti		
Missione 50 Debito pubblico	68.151,27	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		
Missione 99 Servizi per conto terzi	33.872.299,59	2.134.375,77
Totale generale delle spese	747.837.377,96	218.081.792,16

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Tabella 3 Avanzo finanziario 2018

Poste		Importo
Fondo cassa al 1° gennaio 2018	(+)	2.325.310.549,17
Riscossioni	(+)	7.010.117.859,31
Pagamenti	(-)	7.039.551.464,28
Saldo di cassa al 31 dicembre 2018	(=)	2.295.876.944,20
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018	(-)	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018	(=)	2.295.876.944,20
Residui attivi	(+)	1.155.640.812,02
Residui passivi	(-)	965.919.170,12
Fondo pluriennale vincolato	(-)	1.742.333.396,09
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018	(=)	743.265.190,01
Composizione		Importo
Parte accantonata		403.904.520,55
Parte vincolata		245.811.499,58
Parte destinata agli investimenti		421,00
Parte disponibile		93.548.748,88

STATO PATRIMONIALE

Tabella 4 - Stato patrimoniale 2018 - attivo e passivo

	Consistenza	Consistenza
	al 31.12.2017	al 31.12.2018
A) CREDITI VS. STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	2.490.258.172,14	2.073.451.821,94
C) ATTIVO CIRCOLANTE	3.223.937.732,11	3.402.804.187,30

D) RATEI E RISCONTI	598.779,83	149.068,54
TOTALE ATTIVO	5.714.794.684,08	5.476.405.077,78

	Consistenza	Consistenza
	al 31.12.2017	al 31.12.2018
A) PATRIMONIO NETTO	4.213.338.253,55	3.765.653.911,76
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	346.294.782,29	354.331.684,68
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
D) DEBITI	1.155.117.964,02	1.355.477.841,48
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	43.684,22	941.639,86
TOTALE PASSIVO	5.714.794.684,08	5.476.405.077,78

CONTO ECONOMICO

Tabella 5 - Conto economico 2018

	2018
A) Componenti positivi della gestione	6.764.723.593,68
B) Componenti negativi della gestione	6.776.745.452,63
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione	-12.021.858,95
C) Proventi ed oneri finanziari	-13.893.552,03
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	-15.629.991,25
E) Proventi ed oneri straordinari	28.575.129,18
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-12.970.273,05
Imposte	12.788.647,73
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-25.758.920,78

SITUAZIONE DI CASSA

Tabella 6 - Previsioni iniziali, definitive e risultanze 2018 della situazione di cassa

Entrate	Previsioni iniziali di cassa 2018	Previsioni definitive di cassa 2018	Riscossioni 2018
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.136.465.921,34	7.251.028.016,46	5.822.524.491,15
TITOLO II - Trasferimenti correnti	424.742.423,06	621.917.835,86	413.310.260,57
TITOLO III - Entrate extratributarie	160.554.681,44	405.144.268,29	298.542.135,48
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	479.451.790,67	496.062.330,52	70.553.484,52
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	384.050.388,38	951.777.203,34	245.844.211,73

TITOLO VI - Accensione prestiti	73.931.849,66	50.825.785,89	43.841.586,46
Totale entrate effettive	7.659.197.054,55	9.776.755.440,36	6.894.616.169,91
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	142.400.161,23	153.174.139,92	115.501.689,40
Totale generale titoli	7.801.597.215,78	9.929.929.580,28	7.010.117.859,31

Spese	Previsioni iniziali di cassa 2018	Previsioni definitive di cassa 2018	Pagamenti 2018
TITOLO I - Spese correnti	5.556.563.729,95	7.934.035.718,84	5.926.895.060,47
TITOLO II - Spese in conto capitale	1.929.025.472,90	1.939.053.258,94	751.860.672,64
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	244.928.514,00	795.238.943,48	142.058.531,23
TITOLO IV - Rimborso prestiti	113.926.786,68	98.639.165,84	98.635.859,55
Totale spese effettive	7.844.444.503,53	10.766.967.087,10	6.919.450.123,89
TITOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	156.497.660,46	164.049.361,53	120.101.340,39
Totale generale spese	8.000.942.163,99	10.931.016.448,63	7.039.551.464,28

Spese per missione	Previsioni iniziali di cassa 2018	Previsioni definitive di cassa 2018	Pagamenti 2018
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.081.534.428,29	3.501.676.694,86	1.786.840.391,91
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	5.691.774,79	7.622.796,04	3.151.942,84
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	138.848.529,64	164.311.492,21	70.871.838,79
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	116.999.605,62	149.813.823,40	103.532.694,80
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	46.919.472,11	56.184.837,28	32.016.805,13
Missione 07 Turismo	140.330.849,03	149.926.347,89	61.908.062,73
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	360.696.339,80	301.387.573,58	144.937.782,17
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	277.588.035,19	258.354.053,97	81.421.437,28
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	560.518.767,35	829.581.585,06	275.607.558,14
Missione 11 Soccorso civile	48.546.357,85	84.253.023,38	23.990.144,15
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	241.715.449,92	307.261.717,67	286.190.358,09
Missione 13 Tutela della salute	2.027.330.558,57	3.166.813.948,62	2.981.037.872,36
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	365.304.494,50	361.270.167,92	194.923.386,35
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	119.759.329,53	171.656.821,31	85.911.404,04
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	89.102.502,00	134.409.441,63	58.760.440,92
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	6.365.458,93	9.678.332,90	1.467.407,29

Spese per missione	Previsioni iniziali di cassa 2018	Previsioni definitive di cassa 2018	Pagamenti 2018
Missione 18 relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	557.205.107,93	627.825.262,38	593.244.822,07
Missione 19 Relazioni internazionali	17.341.166,93	27.075.637,29	6.482.540,28
Missione 20 Fondi e accantonamenti	525.000.817,29	330.015.857,27	
Missione 50 Debito pubblico	117.645.458,26	127.847.672,44	127.153.234,55
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			
Missione 99 Servizi per conto terzi	156.497.660,46	164.049.361,53	120.101.340,39
Totale generale delle spese	8.000.942.163,99	10.931.016.448,63	7.039.551.464,28

Cassa	Previsioni iniziali di cassa 2018	Previsioni definitive di cassa 2018	Movimenti di cassa 2018
Fondo cassa al 1° gennaio 2018	2.579.035.382,07	2.325.310.549,17	2.325.310.549,17
Riscossioni	7.801.597.215,78	9.929.929.580,28	7.010.117.859,31
Pagamenti	8.000.942.163,99	10.931.016.448,63	7.039.551.464,28
Fondo cassa al 31 dicembre 2018	2.379.690.433,86	1.324.223.680,82	2.295.876.944,20

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

